



OGGETTO: Circolare 13.2016

Seregno, 5 settembre 2016

VADEMECUM SULLE OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE

Le operazioni intracomunitarie possono interessare sia la movimentazione delle merci che le prestazioni di servizi effettuate in ambito comunitario .

Perché si possa parlare di operazioni intracomunitarie, relativamente alle **merci**, occorre essere in presenza dei seguenti elementi:

- *soggettivo*: i due operatori che intervengono nella transazione devono essere due soggetti identificati ai fini IVA in due territori comunitari (iscrizione nella banca dati Vies);
- *oggettivo*: l'operazione deve comportare il passaggio della proprietà del bene dal cedente al cessionario, con trasferimento a titolo oneroso;
- *territoriale*: la transazione deve comportare la movimentazione fisica dei beni da un territorio comunitario ad altro territorio intra-Ue.

Con riferimento alle **prestazioni di servizi** la normativa italiana di recepimento della Direttiva Comunitaria 2008/8/CE ha chiarito, ai fini dell'applicazione dell'IVA, il concetto di territorialità; infatti al fine di determinare la tassazione occorre fare riferimento ai soggetti che intervengono nell'operazione e alla committenza, (in precedenza si faceva riferimento al luogo di effettivo svolgimento della prestazione).

A decorrere dal 1° gennaio 2010, le prestazioni di servizi cosiddette generiche, per le quali, cioè, non sono previste specifiche deroghe ai criteri di territorialità, rese a soggetti passivi (comunemente detti rapporti Business to Business o B2B) si considerano territorialmente rilevanti nel territorio dello Stato se **rese a soggetti passivi stabiliti in Italia** (c.d. criterio del luogo del committente previsto dall'**art. 44 Direttiva IVA**).

Di contro, i servizi generici prestati a persone fisiche o resi a soggetti passivi per il proprio uso personale o per quello dei propri dipendenti (comunemente detti rapporti Business to Consumer o B2C), continuano ad essere assoggettati ad imposizione nel territorio dello Stato se forniti da soggetti passivi stabiliti in Italia (c.d. criterio del luogo del prestatore previsto dall'**art. 45 Direttiva IVA**).

Le prestazioni di servizio intracomunitarie si considerano effettuate all'atto dell'ultimazione del servizio o, se precedente, al pagamento del corrispettivo/emissione della fattura; le prestazioni effettuate in modo continuativo nell'arco di un periodo superiore ad un anno, e che non comportano versamenti di acconti o pagamenti anche parziali nel medesimo periodo, si considerano effettuate al termine di ciascun anno solare fino alla conclusione delle prestazioni medesime.

Il prestatore/cedente nazionale ha l'onere di verificare l'esattezza del numero d'identificazione IVA e dei dati comunicati dalla sua controparte, tramite consultazione della banca dati Vies: per far ciò è possibile accedere al sito dell'Agenzia delle entrate e, tra i servizi offerti senza registrazione, scegliere la verifica delle partite Iva comunitarie. La fattura emessa dal prestatore nazionale di un servizio c.d. generico, dovrà essere emessa senza applicazione dell'imposta ai sensi dell'art. 7-ter del DPR 633/1972.



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

Esistono infine alcuni servizi c.d. in deroga, per i quali occorre applicare l'IVA del Paese nel quale la prestazione viene svolta, ai sensi dell'art. 7-quater del DPR 633/1972 (ad esempio prestazioni di servizio relativi a beni immobili, servizi di ristorazione, fornitura di alloggi nel settore alberghiero, etc.).

I Modelli Intrastat

I modelli da utilizzare, per dichiarare le operazioni intracomunitarie poste in essere a partire dal 1° gennaio 2010, sono stati approvati dalla Determinazione del Direttore dell'Agenzia delle Dogane del 22 febbraio 2010:

- INTRA-1, relativo al frontespizio dell'elenco riepilogativo delle cessioni intracomunitarie di beni e dei servizi resi
- INTRA-1 bis, relativo alla sezione 1 – *Cessioni di beni registrate nel periodo* dell'elenco riepilogativo delle cessioni intracomunitarie di beni
- INTRA-1 ter, relativo alla sezione 2 – *Rettifiche alle cessioni di beni relative a periodi precedenti* dell'elenco riepilogativo delle cessioni intracomunitarie di beni
- INTRA-1 quater, relativo alla sezione 3 – *Servizi resi registrati nel periodo* dell'elenco riepilogativo dei servizi resi
- INTRA-1 quinquies, relativo alla sezione 4 – *Rettifiche ai servizi resi indicati in sezioni 3 di periodi precedenti* dell'elenco riepilogativo dei servizi resi
- INTRA-2, relativo al frontespizio dell'elenco riepilogativo degli acquisti intracomunitari di beni e dei servizi ricevuti
- INTRA-2 bis, relativo alla sezione 1 – *Acquisti di beni registrati nel periodo* dell'elenco riepilogativo degli acquisti intracomunitari di beni
- INTRA-2 ter, relativo alla sezione 2 – *Rettifiche agli acquisti di beni relative a periodi precedenti* dell'elenco riepilogativo degli acquisti intracomunitari di beni
- INTRA-2 quater, relativo alla sezione 3 – *Servizi ricevuti registrati nel periodo* dell'elenco riepilogativo dei servizi ricevuti
- INTRA-2 quinquies, relativo alla sezione 4 – *Rettifiche ai servizi ricevuti indicati in sezioni 3 di periodi precedenti* dell'elenco riepilogativo dei servizi ricevuti.

Periodicità elenchi: trimestrali – mensili (articolo 2 comma 1 del DM 22 febbraio 2010)

Ciascun elenco riepilogativo è presentato con periodicità:

- **trimestrale**, dai contribuenti che hanno effettuato operazioni, nei **quattro trimestri precedenti** e per **ciascuna categoria di operazioni** (acquisti, cessioni, prestazioni di servizi rese e prestazioni di servizi ricevute), per un ammontare totale trimestrale **non superiore a 50.000 euro**;
- **mensile**, dai contribuenti che hanno effettuato operazioni, **nel trimestre di riferimento** e/o in uno dei **quattro trimestri precedenti**, per un ammontare **superiore a 50.000 euro**.

Quindi se il limite di 50.000 euro è stato **superato anche in uno solo dei quattro trimestri dell'anno precedente**, il contribuente sarà tenuto ad una periodicità mensile **per almeno quattro trimestri consecutivi** (art. 2, comma 1, lett. a, D.M. 22.02.2010). In tale caso potrà ritornare a presentare trimestralmente gli elenchi, se non supererà la soglia di 50.000 euro per almeno quattro trimestri consecutivi.



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

Poiché il riferimento è a **ciascuna categoria di operazioni**, è possibile che uno stesso contribuente adotti una periodicità mensile per gli acquisti di beni e prestazioni ricevute (INTRA-2) e una trimestrale per le cessioni di beni e prestazioni rese (INTRA-1).

I soggetti passivi che hanno **iniziato l'attività da meno di quattro trimestri** presenteranno gli elenchi con cadenza trimestrale, sempre che, nei trimestri già trascorsi e in quello in corso, non sia stato superato per ciascuna categoria il limite di 50.000 euro.

Coloro che sono tenuti alla presentazione con periodicità trimestrale, **possono adottare quella mensile**, ma optando per tale scelta devono **mantenerla per l'intero anno solare**.

I requisiti di periodicità devono essere quindi costantemente monitorati. Se infatti un contribuente che presenta un elenco riepilogativo trimestralmente **nel corso di un trimestre supera la soglia dei 50.000 euro** (da considerare sempre per ogni singola categoria di operazioni), deve passare alla periodicità mensile a partire **dal mese successivo a quello in cui il limite viene superato**.

In caso di superamento della soglia a gennaio, l'operatore presenterà un elenco trimestrale entro il 25 febbraio, contrassegnando nel frontespizio la casella "primo mese del trimestre". Nel caso di superamento della soglia a febbraio, sarà presentato entro il 25 marzo un elenco trimestrale contenente i dati relativi a gennaio e febbraio, contrassegnando nel frontespizio la casella "primo e secondo mese del trimestre". In caso di superamento a marzo, sarà presentato un elenco trimestrale contenente i dati di gennaio, febbraio e marzo entro il 26 aprile, contrassegnando la casella "trimestre completo". (CM 36/E/2010)

Ad esempio, nel bimestre gennaio-febbraio 2015 si supera la soglia, che permette di rimanere trimestrali, per cui nel mese di marzo si presenta l'elenco, relativo ai mesi di gennaio e febbraio, in cui si segnala che le operazioni sono da riferirsi al 1° e 2° mese del trimestre: tale elenco sarà compilato seguendo le regole previste per i contribuenti trimestrali (CM 36/E/2010, che rettifica sul punto quanto sosteneva la CM 14/E/2010). A partire dalle operazioni di marzo, il cui elenco viene presentato nel mese di aprile, la periodicità è mensile, e l'elenco verrà compilato seguendo le regole previste per i mensili.

Modalità di presentazione

Gli elenchi devono essere presentati in via telematica all'Agenzia delle Dogane, entro il giorno 25 del mese successivo al periodo di riferimento, potendo optare per uno dei seguenti canali di trasmissione:

Canale doganale:

<http://www.agenziadogane.gov.it/wps/wcm/connect/ed/Servizi/Servizio+Telematico+Dogonale++E.D.I./>

Canale dell'Agenzia delle Entrate:

<http://telematici.agenziaentrate.gov.it>

Quando includere le operazioni negli elenchi

Segnalazioni ai fini statistici: per la compilazione degli elenchi si deve prendere come periodo di riferimento quello della spedizione - per l'elenco Intra-1 bis (cessioni di beni) - e quello dell'arrivo - per l'elenco Intra-2 bis (acquisti di beni).

Segnalazioni ai fini fiscali: il momento in cui si devono dichiarare le operazioni è *ancorato* a quello in cui le operazioni risultano *registrate* o, al momento in cui esse avrebbero dovuto essere registrate in caso di omissione. Non si fa invece alcun riferimento al momento di effettuazione dell'operazione.



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

Pagamenti anticipati (Art. 50 c. 7 DL 331/1993) *i pagamenti anticipati, e la relativa emissione e registrazione delle fatture*, non assumono mai rilevanza ai fini del momento di segnalazione dei beni negli elenchi Intra.

La norma si applica solo nei casi in cui la fattura sia stata emessa in relazione al *pagamento del corrispettivo, in acconto o a saldo*, ed escludendo quindi la sua applicazione nei casi in cui la fattura sia stata emessa semplicemente *per motivi tecnico – aziendali*, senza che sia stato incassato il corrispettivo. (CM 73/E del 27 maggio 1994)

Fatture Vendita 1-bis

Fattura immediata	Fatturazione differita	Fatturazione anticipata non per acconti (*)	pagamento anticipato
-------------------	------------------------	---	----------------------

Ricevimento acconto		giugno		maggio
spedizione merce	giugno	luglio	ottobre	novembre
emissione fattura	giugno		settembre	settembre
fattura differita		15-ago		
inclusione intra	giugno	luglio	settembre	novembre

(*) emessa per motivi tecnici e non a fronte del pagamento del saldo

Fatture Acquisti 2-bis

Fattura immediata	fattura e merce	Fattura e pagamento anticipato
-------------------	-----------------	--------------------------------

Fattura acconto			maggio
arrivo merce		20-nov	novembre
ricevimento fattura	28-ago	10-dic	settembre
registrazione fattura	05-set		
mese registrazione			
inclusione intra	agosto	dicembre	novembre



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

TABELLA RIEPILOGO

TIPOLOGIA DI OPERAZIONE	TERMINE EMISSIONE FATTURA O INTEGRAZIONE	TERMINE DI REGISTRAZIONE	TERMINE DI PRESENTAZIONE MOD. INTRA
CESSIONI INTRACOMUNITARIE (ART.41 D.L. 331/93)	Contestualmente all'invio della merce o (per fatturazione differita) entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione della operazione	Entro il termine di emissione della fattura, con riferimento al mese di effettuazione	A) Mese (o trimestre) di riferimento in cui la fattura è registrata. B) Nel caso di fattura anticipata nel periodo in cui è stata eseguita la consegna
ACQUISTI INTRACOMUNITARI (ART. 38 D.L. 331/93) REGISTRAZIONE A LIBRO VENDITE	Giorno 15 del mese successivo a quello di ricevimento della fattura	Giorno 15 del mese successivo a quello di ricevimento della fattura, con riferimento al mese precedente	A) Mese (o trimestre) di riferimento in cui la fattura è registrata. B) Nel caso di fattura anticipata nel periodo in cui è stata eseguita la consegna
ACQUISTI INTRACOMUNITARI (ART. 38 D.L. 331/93) FATTURA NON RICEVUTA	Giorno 15 del terzo mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione	Giorno 15 del terzo mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, con riferimento al mese precedente	Mese (o trimestre) di riferimento in cui la fattura doveva essere registrata

Autofatturazione dell'acquisto intracomunitario

Il cessionario di un acquisto intracomunitario, che non abbia ricevuto la relativa fattura entro il secondo mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, deve emettere entro il mese seguente autofattura, con l'indicazione anche del numero di identificazione attribuito agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto al cedente o prestatore dallo Stato membro di appartenenza (Art. 46 c. 5 DL 331/1993). Esempio: si supponga un acquisto intracomunitario effettuato il 25 ottobre. Il cessionario nazionale, se non riceve la fattura entro il 30 novembre, deve provvedere a emettere l'autofattura entro il 31 dicembre. Tali fatture devono essere registrate entro il mese stesso di emissione.

Le segnalazioni dei servizi

Negli elenchi sono riepilogati i dati delle operazioni registrate o soggette a registrazione, ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, nel periodo di riferimento (mese o trimestre) Art. 5 c. 1 del DM 22-02- 2010.

Interpretazione: le prestazioni di servizio si devono considerare effettuate nel mese in cui è avvenuto il pagamento del corrispettivo.



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

Per le prestazioni di servizio cosiddette «generiche», per le quali non sono previste specifiche deroghe ai criteri di territorialità, vale il cosiddetto “criterio del luogo del committente”.

Ne consegue che la società italiana ha l'obbligo di integrare la relativa fattura nello stesso mese di pagamento del corrispettivo (momento di effettuazione dell'operazione).

Tale integrazione deve poi venire registrata nel registro delle fatture emesse entro 15 giorni dalla data di emissione; l'annotazione nel registro degli acquisti è soggetta in teoria al più ampio termine di presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui è sorto il diritto alla detrazione (art. 19, primo comma, del D.P.R. n. 633/1972).

Indipendentemente dalla data in cui tale integrazione è stata registrata, quest'ultima deve comunque aver partecipato alla liquidazione IVA del periodo di pagamento del corrispettivo.

L'operazione va inclusa nell'elenco Intrastat relativo allo stesso periodo del pagamento del corrispettivo, poiché i dati contenuti negli elenchi devono fare riferimento alle operazioni registrate o soggette a registrazione nel periodo di riferimento, come chiarito dalla circolare 21 giugno 2010, n. 36/E.

Ai fini dell'inclusione negli elenchi Intrastat, infatti, il criterio da seguire per individuare le prestazioni di servizi rilevanti è quello dell'effettuazione delle operazioni in base alla normativa IVA, che nel caso delle prestazioni di servizi coincide con il momento del pagamento della stessa prestazione (art. 6 del D.P.R. n. 633/1972). Questo a prescindere sia dal momento (successivo) in cui è avvenuta l'integrazione della fattura, sia dal momento in cui è avvenuta la registrazione della fattura integrata.

OPERAZIONE	MOMENTO INTRA
pagamento corrispettivo	20-dic
integrazione fattura	10-gen
registrazione fattura registro acquisti	10-gen
registrazione fattura registro vendite	10-gen
inclusione intra	dicembre



Compilazione modello Intra

INTRA 1 BIS - Cessioni di beni

In sintesi

		PERIODICITA'		
		TRIMESTRALI	MENSILI	
		Cessioni	Cessioni	Cessioni
		-50.000	+ 50.000 - 20.000.000	+ 20.000.000
1	Progressivo	X	X	X
2	Stato	X	X	X
3	P.ta IVA cliente	X		X
4	Ammontare operazioni in euro	X	X	X
5	Natura della transazione	(*)	X	X
6	Nomenclatura combinata (8 cifre)		X	X
7	Massa netta		X(**)	X
8	Unità supplementare		X(***)	X(***)
9	Valore statistico		X(****)	X
10	Condizioni di consegna			X
11	Modo di trasporto			X
12	Paese di destinazione		X	X
13	Provincia di origine		X	X

(5)(*) Indicare la natura della transazione soltanto nei casi di triangolazione comunitaria quando il soggetto nazionale è il promotore della triangolazione (è un carattere alfabetico)

(7)(**) L'indicazione della massa netta si omette per tutte le nomenclature combinate che prevedono obbligatoriamente l'indicazione dell'unità di misura supplementare (Col. 8).

(8)(***) L'indicazione è obbligatoria solo se tale informazione è indicata nella tariffa doganale.

(9) (****) I soggetti che rientrano nella categoria "M - 20" sono tenuti alla menzione del valore statistico in questo campo solo nei casi in cui dichiarino un'operazione a fini esclusivamente statistici (es. invio di merci in conto/lavorazione), in relazione alla quale non deve quindi essere compilata la colonna 4.

I soggetti che presentano gli elenchi riepilogativi con cadenza mensile devono osservare le seguenti regole:

- se le operazioni sono riepilogate nella riga dettaglio sia ai fini fiscali che statistici, si devono compilare tutte le colonne (da 1 a 13)
- se le operazioni sono riepilogate solo ai fini fiscali:
 - le colonne da 1 a 4 devono essere sempre compilate



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

- la colonna 5 deve essere obbligatoriamente compilata solo in caso di operazioni triangolari; nei casi diversi, è facoltativa
- la compilazione della colonna 6 è sempre facoltativa
- le colonne da 7 a 13 non devono essere mai compilate

c) se le operazioni sono riepilogate solo ai fini statistici:

- la colonna 1 deve essere compilata
- le colonne da 2 a 4 non devono essere mai compilate
- le colonne da 5 a 13 devono essere compilate.

Per i soggetti che presentano gli elenchi riepilogativi con cadenza trimestrale:

- le colonne da 1 a 4 devono essere sempre compilate
- la colonna 5 deve essere obbligatoriamente compilata solo in caso di operazioni triangolari; nei casi diversi, vi è facoltà di compilarla
- la compilazione della colonna 6 è sempre facoltativa.

Le cessioni verso San Marino

Il DM 24.12.1993 dispone che per le cessioni di beni effettuate da operatori italiani verso la Repubblica di San Marino si applichi la non imponibilità di cui agli articoli 8 e 9 Dpr 633/1972, prevista per le esportazioni, a condizione che l'operatore italiano abbia, tra l'altro, provveduto a redigere, per la sola parte fiscale, e a presentare l'elenco riepilogativo delle cessioni in questione.

Sono esentati da tale obbligo i cedenti che non intrattengono rapporti commerciali con i Paesi comunitari. Chiarisce al riguardo la RM 83/1997 che, in ordine all'interpretazione da attribuire a tale dizione, sia da escludersi ogni riferimento agli acquisti intracomunitari. Pertanto possono verificarsi le seguenti ipotesi:

- l'operatore nazionale effettua cessioni esclusivamente verso San Marino, senza effettuare alcuna cessione di beni o prestazione di servizi intracomunitari verso i Paesi comunitari: non sussiste l'obbligo di presentare gli elenchi, neppure nell'ipotesi in cui l'operatore sia tenuto a presentare i modelli relativi agli acquisti di beni o servizi intracomunitari
- l'operatore nazionale effettua normalmente cessioni di beni e/o prestazioni di servizi verso altri Stati comunitari e verso San Marino: l'obbligo di presentare gli elenchi, per dichiarare le operazioni verso San Marino, sussiste anche nel caso in cui, nel corso di un mese o di un trimestre, non siano poste in essere cessioni di beni o prestazioni di servizi intracomunitarie.

Le cessioni verso San Marino non hanno alcuna rilevanza per stabilire la periodicità con cui si devono presentare gli elenchi intra.

Cliente momentaneamente sprovvisto di partita Iva

Se l'acquirente o committente è privo del codice Iva, ma dà al fornitore italiano l'idonea prova di essere soggetto passivo Iva e di avere richiesto all'ufficio competente il numero identificativo, il fornitore potrà emettere la fattura non imponibile e compilerà l'Intra-1 bis indicando in colonna 2 il codice Iso dello Stato dell'acquirente o committente ed in colonna 3 degli zero. Al momento in cui il cliente gli comunica l'attribuzione del numero, il fornitore italiano presenterà un modello Intra-1 ter, a rettifica del precedente, per segnalare il numero di partita Iva attribuito al suo cliente comunitario (CM 13/1994 p.15.1 lettera i).



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

Colonna 4 - Ammontare delle operazioni in euro

Si deve indicare l'ammontare delle cessioni, conformemente alle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, espresso in unità di euro.

Si ricorda che, se la fattura è espressa in una valuta diversa dall'euro, si applica nella conversione la regola dettata dall'articolo 43 DL 331/1993 per cui *i corrispettivi in valuta estera sono computati secondo il cambio del giorno – se indicato nella fattura – di effettuazione dell'operazione o, in mancanza di tale indicazione, della data della fattura.*

Colonna 5 - Natura della transazione

Si deve indicare il codice corrispondente alla natura della transazione, previsto nella sottostante tabella B, tenendo presente che:

- nel solo caso di operazioni triangolari comunitarie, nelle quali il soggetto sia intervenuto in qualità di acquirente - cedente, ed è quindi tenuto a compilare i soli campi di natura fiscale, si deve utilizzare il codice alfabetico riportato nella terza colonna
- in tutti gli altri casi va sempre utilizzato il codice numerico riportato nella prima colonna.

Tabella B – Natura della transazione

Si riporta di seguito la tabella B, nella quale sono elencate le voci esplicative della natura della transazione:

CODICE	CODICE	TRIANGOLARI
1	Acquisto o vendita (Anche: spedizione in visione o in prova ai fini di vendita, consegna in conto deposito o cessione tramite commissionario, Leasing finanziario, Altri)	A
2	Restituzione o sostituzione di merci (Anche: Sostituzione di merci restituite, sostituzione (ad esempio in garanzia) di merci non restituite, Altri)	B
3	Aiuti governativi, privati o finanziati dalla Comunità europea, altri aiuti pubblici di carattere generale, altri aiuti (privati, organizzazioni non governative)	C
4	Operazione in vista di una lavorazione per conto terzi (Merci che devono ritornare allo Stato membro iniziale di spedizione, Merci che non devono ritornare allo Stato membro iniziale di spedizione)	D
5	Operazione successiva ad una lavorazione per conto terzi (Merci che ritornano allo Stato membro iniziale di spedizione, Merci che non ritornano allo Stato membro iniziale di spedizione)	E
6	Movimento di merci senza trasferimento di proprietà (noleggio e leasing operativi)	F
7	Operazioni nel quadro di programmi di difesa comune o di altri programmi di protezione intergovernativi comuni	G
8	Fornitura di materiale e attrezzature per lavori nel quadro di un contratto generale di costruzione o di genio civile, per il quale non è richiesta alcuna fatturazione separata delle merci e per il quale sarà emessa una fattura per l'intero contratto	H
9	Altre transazioni (Anche: Locazione, prestito e leasing operativo per un periodo superiore a 24 mesi, Altri)	I

Con DM 3.8.2005 il riferimento alle operazioni di *riparazione, contenuto* nelle voci di cui ai numeri 4 e 5, i



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

movimenti dei beni destinati ad essere riparati e di quelli ricevuti in seguito alla riparazione, nonché dei prezzi di ricambio associati, non devono quindi essere segnalati, negli elenchi Intra relativi alla movimentazione delle merci (sia nell'ipotesi in cui la riparazione sia gratuita, che in quella in cui essa sia a titolo oneroso). Rimane l'obbligo di segnalare i servizi di riparazione effettuati, nel modello Intra-1 quater.

Le triangolazioni intracomunitarie

Nella colonna 5 deve essere indicato un codice alfabetico qualora il soggetto dichiari una triangolazione intracomunitaria nella quale assume il ruolo di acquirente – cedente, dovendo quindi compilare *la sola parte fiscale* (colonne da 1 a 5) del modello Intra-1 bis.

Si ha un'operazione triangolare comunitaria quando un soggetto A, residente nello Stato membro 1, riceve un ordine da un soggetto B, residente nello Stato membro 2, di merci da spedire ad un soggetto C, residente nello Stato membro 3. Il soggetto A (fornitore) fattura le merci al soggetto B (acquirente - cedente) il quale, a sua volta, fattura le merci al soggetto C (acquirente finale): nel caso in oggetto il dichiarante italiano assume il ruolo di soggetto B, acquirente – cedente che ha organizzato la triangolazione.¹

In base a questa norma l'acquisto intracomunitario è effettuato da B in Italia senza pagamento dell'imposta, se i beni spediti o trasportati nell'altro Stato membro C risultano ivi oggetto di successiva cessione al soggetto C, soggetto d'imposta nel territorio di tale Stato, e il cessionario risulta designato come debitore dell'imposta relativa alla triangolazione nella fattura che B emette. Ribadisce a tale proposito la CM 13/1994 che *nelle fatture relative a cessioni in cui l'operatore nazionale ha fatto ricorso alla "triangolazione comunitaria", oltre all'indicazione del numero identificativo del proprio cessionario, deve essere fatta espressa menzione della circostanza che lo stesso soggetto è designato quale debitore dell'imposta nel proprio Stato.*

Ai sensi dell'articolo 5, comma 3 DM 22 febbraio 2010 tali operazioni devono essere rilevate in modo distinto dalle altre: cosa che avviene appunto utilizzando un codice alfabetico, per segnalare la natura della transazione.

Colonna 6 - Nomenclatura combinata

In questa colonna si deve indicare il codice delle merci secondo la nomenclatura combinata (8 cifre) della tariffa doganale in vigore nel periodo cui si riferisce l'elenco.

L'informazione è, tra l'altro, ottenibile consultando la *Tariffa doganale d'uso integrata*, entrando nel menu *Nomenclature – Taric* in alto a sinistra, al seguente indirizzo, del sito dell'Agenzia delle dogane:

<http://aidaonline.agenziadogane.it/nsitaricinternet/TaricServlet>

Colonna 7 - Massa netta

Si deve indicare la massa netta, espressa in chilogrammi, delle merci prive di tutti i loro imballaggi.

Nel caso in cui debba essere indicata in colonna 8 l'unità supplementare, in quanto essa è prevista dalla nomenclatura combinata, accade quanto segue:

- i soggetti che hanno realizzato nell'anno precedente o, in caso d'inizio dell'attività di scambi intracomunitari, presumono di realizzare nell'anno in corso un valore delle spedizioni superiore ad euro

¹ Art. 40 DL 331/1993 comma. 2. L'acquisto intracomunitario si considera effettuato nel territorio dello Stato quando l'acquirente è ivi soggetto d'imposta, salvo che sia comprovato che l'acquisto è stato assoggettato ad imposta in altro Stato membro di destinazione del bene. E' comunque effettuato senza pagamento dell'imposta l'acquisto intracomunitario di beni spediti o trasportati in altro Stato membro se i beni stessi risultano ivi oggetto di successiva cessione a soggetto d'imposta nel territorio di tale Stato o ad ente ivi assoggettato ad imposta per acquisti intracomunitari e se il cessionario risulta designato come debitore dell'imposta relativa.



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

20.000.000, devono indicare anche la massa netta in colonna 7

- gli altri soggetti sono invece esentati dall'indicazione della massa netta in colonna 7.

Colonna 8 - Unità supplementari

Si deve indicare la quantità della merce espressa nell'unità di misura supplementare prevista dalla nomenclatura combinata della tariffa doganale, qualora in tale tariffa l'unità supplementare sia indicata.

Colonna 9 - Valore statistico in euro

La colonna va compilata, in unità di euro, solo dai soggetti tenuti alla presentazione con cadenza mensile, distinguendo due ipotesi.

1° ipotesi – L'operazione è dichiarata a fini sia fiscali che statistici

Nei casi in cui l'operazione è dichiarata a fini sia fiscali che statistici, per cui è stato dichiarato il valore fiscale dell'operazione in Colonna 4, la colonna 9 deve essere compilata solo dai soggetti che hanno realizzato nell'anno precedente o, in caso d'inizio dell'attività di scambi intracomunitari, presumono di realizzare nell'anno in corso, un valore annuo delle spedizioni superiore a euro 20.000.000.

2° ipotesi – L'operazione è dichiarata solo a fini statistici

Nei casi in cui l'operazione è dichiarata solo a fini statistici (es. per un trasferimento di beni per una lavorazione), per cui non è stato dichiarato il valore fiscale dell'operazione in Colonna 4, la colonna 9 deve essere compilata da tutti i soggetti tenuti per legge alla presentazione con cadenza mensile.

Se la merce è sottoposta a lavorazione, il valore da rilevare, in vista e a seguito di tale operazione, corrisponde all'importo totale che sarebbe fatturato in caso di vendita, o di acquisto.

Il valore statistico è determinato sulla base del valore imponibile indicato a colonna 4 aggiungendo o sottraendo le spese di trasporto e di assicurazione fino al confine italiano a prescindere dalle condizioni commerciali effettive. In caso di lavorazioni, riparazioni e operazioni di manipolazione usuale (natura transazione 5) per i beni spediti ai fini dei detti trattamenti, il valore statistico è pari all'importo che sarebbe stato fatturato in caso di loro vendita.

Colonna 10 - Condizioni di consegna

Si deve indicare il codice che individua il gruppo, nel quale le condizioni di consegna in base ai codici Incoterms:

Codice Incoterm	Descrizione Incoterm CCI/CEE Ginevra	Codice del Gruppo
EXW	Franco fabbrica	E
FCA	Franco vettore	F
FAS	Franco lungo bordo	
FOB	Franco a bordo	
CFR	Costo e nolo	C
CIF	Costo, assicurazione, nolo	
CPT	Trasporto pagato fino a...	
CIP	Trasporto e assicurazione pagati fino a...	
DAF	Reso alla frontiera	D
DES	Reso ex ship	
DEQ	Reso banchina	
DDU	Reso non sdoganato	
DDP	Reso sdoganato	



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

La tabella sopra esposta deve essere aggiornata, in relazione al fatto che la Camera di Commercio Internazionale (l'ente che pubblica gli Incoterms) ha pubblicato i nuovi *Incoterms 2010*, in vigore dal 1° gennaio 2011, al quale si rinvia.

Colonna 11 - Modo di trasporto

Si deve indicare il codice corrispondente al mezzo di trasporto con il quale si presume che le merci debbano lasciare il territorio italiano. Va compilata soltanto dai soggetti con un valore annuo delle spedizioni superiore ad euro 20.000.000.

L'elenco dei possibili modi di trasporto è contenuto nella tabella C):

CODICE	DESCRIZIONE
1	Trasporto marittimo
2	Trasporto ferroviario
3	Trasporto stradale
4	Trasporto aereo
5	Spedizioni postali
7	Installazioni fisse di trasporto
8	Trasporto per vie d'acqua
9	Propulsione propria

Colonna 12 - Paese di destinazione

Si deve indicare il codice ISO del Paese membro di destinazione delle merci. Come precisa il Regolamento (CE) 638/2004, si tratta *dell'ultimo Stato membro verso il quale le merci devono essere spedite, sulla base delle informazioni disponibili al momento della spedizione*. Non necessariamente deve coincidere con il codice indicato in colonna 2: costituisce infatti cessione intracomunitaria, ad esempio, anche la cessione a soggetto inglese (GB in colonna 2) che incarica il soggetto italiano di spedire la merce in Francia (FR in colonna 12).

Colonna 13 - Provincia di origine

Si deve indicare la sigla automobilistica della provincia di origine/produzione delle merci: conformemente a quanto prevedono i regolamenti comunitari, per provincia di origine si intende *la provincia dello Stato membro di spedizione in cui le merci sono state prodotte oppure hanno costituito l'oggetto di operazioni di montaggio, assemblaggio, trasformazione, riparazione o manutenzione; altrimenti, la provincia di origine è la provincia da cui le merci sono state spedite, oppure in cui si è svolta l'attività di commercializzazione*.

Se la provincia di origine/produzione non è nota, si deve indicare la sigla automobilistica della provincia di spedizione delle merci.



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

Il modello dei servizi resi (INTRA-1 quater)

In base alla CM 36/E/2010 vanno incluse nei modelli riepilogativi delle prestazioni rese le prestazioni di servizi diverse da quelle di cui agli articoli 7-quater) e 7-quinquies) del Dpr 633/1972. Pertanto, formano oggetto dell'obbligo dichiarativo tutte le prestazioni di servizi rese da operatori italiani ad operatori economici comunitari che, in virtù del principio generale di territorialità, in vigore dal 2010, risultano tassabili nel luogo del committente (articolo 1, comma 1, lettera a), n. 2, del Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 22 febbraio 2010).

Restano quindi escluse dall'obbligo dichiarativo le prestazioni di servizi oggetto di specifiche deroghe, in tema di territorialità, disciplinate dagli articoli 7-quater) e 7-quinquies) del Dpr 633/1972: ad esempio, prestazione di servizio relativa a un bene immobile sito in altro Paese comunitario.

		servizi resi
1	Progressivo	X
2	Cod. ISO Stato membro cliente	X
3	Codice Iva acquirente	X
4	Ammontare operazioni in euro	X
5	numero fattura	X
6	data fattura	X
7	codice servizio	X
8	modalita' di erogazione	X
9	modalita' di incasso	X
10	paese di pagamento	X

(4) Se fattura in valuta cambio del giorno ell'operazione

(7) tabella codici prestazioni servizi (estratto CPA 2008)

(8) I - Istantanea, R - a più riprese

(9) B - bonifico, A - accredito, X - altro

(10) Paese in cui il corrispettivo entra nella disponibilità del beneficiario

Note generali - Colonne da compilare

Sia i soggetti che presentano gli elenchi riepilogativi con cadenza mensile, che quelli che li presentano con cadenza trimestrale devono compilare tutte le colonne (da 1 a 10).

Colonna 3 – Codice Iva

Si deve indicare il codice di identificazione Iva dell'acquirente. Il numero di caratteri è variabile da Stato a Stato. Se il cliente è sprovvisto di partita Iva, i servizi fatturati sono soggetti a imposta.



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

La circostanza che, all'atto dell'operazione, il cliente sia titolare di un codice comunitario attivo è quindi di fondamentale importanza: in mancanza di tale requisito, l'operatore nazionale che ha emesso fattura senza applicare l'Iva è infatti passibile di subire una ripresa fiscale, per la mancata applicazione dell'imposta, e le relative sanzioni.

Colonna 4 - Ammontare delle operazioni in euro

Indicare l'ammontare dei servizi resi, espresso in euro, conformemente alle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto in base al *cambio del giorno in cui è stata effettuata l'operazione e, in mancanza, secondo il cambio del giorno antecedente più prossimo.*

Colonne 5 e 6 – Numero e data fattura

Nella colonna 5 si deve indicare il numero della fattura relativa al servizio reso.

Nella colonna 6 si deve indicare la data della fattura relativa al servizio reso.

Colonna 7 - Codice servizio

Si deve indicare il codice del servizio, secondo quanto previsto nella classificazione CPA 2008 (classificazione dei prodotti associati alle attività).

La Tabella dei codici delle prestazioni dei servizi (estratto CPA 2008) è scaricabile, in formato Microsoft Excel, collegandosi al seguente indirizzo:

<http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/connect/ed/Servizi/Intrastat/>

Il servizi sono classificati in 21 settori. Se una fattura unica riporta una pluralità di servizi indistinti e valutati per un unico imponibile, la classificazione andrà effettuata in base a quello prevalente. Se, invece, nel documento i servizi sono distinti per natura e a ciascuno è attribuito un valore (parziale), occorrerà compilare tanti righe quanti sono i singoli servizi.

Colonna 8 - Modalità di erogazione

Indicare il codice:

- I (*istantanea*) nel caso in cui il servizio reso venga erogato in un'unica soluzione.
- R (*a più riprese*) nel caso in cui il servizio reso venga erogato a più riprese: ad esempio, un canone pagato per un'attività di manutenzione continuativa.

Colonna 9 – Modalità di incasso

Si deve indicare il seguente codice:

- B (*bonifico*) nel caso in cui il servizio reso venga pagato mediante bonifico bancario.
- A (*accredito*) nel caso in cui il servizio reso venga pagato mediante accredito in conto corrente bancario, ad esempio tramite i seguenti strumenti: assegno bancario, carta di credito
- X (*altro*) nel caso in cui il servizio reso venga pagato in modalità diverse da quelle previste nei due punti sopra. Ad esempio: tramite ricevuta bancaria, mediante permuta.

Colonna 10 – Paese di pagamento

Indicare il Codice ISO del Paese in cui viene effettuato il pagamento del servizio reso: *per Paese di pagamento si intende il Paese in cui il corrispettivo entra nella disponibilità del beneficiario, precisa la CM 36/E/2010.*



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

Il modello degli acquisti effettuati (INTRA-2 bis)

Nel modello Intra 2-bis si indicano gli Acquisti di beni registrati nel periodo.

		Acquisti	Acquisti	Acquisti
		-50.000	+ 50.000 - 20.000.000	+ 20.000.000
1	Progressivo	X	X	X
2	Cod. ISO Stato membro fornitore	X		
3	P.ta IVA del fornitore	X		
4	Ammontare operazioni in euro	X	X	X
5	Ammontare operazioni in valuta	(*)	(*)	(*)
6	Natura della transazione	(**)	X	X
7	Nomenclatura combinata (8 cifre)		X	X
8	Massa netta		X(***)	X(***)
9	Unità supplementare		X(****)	X(****)
10	Valore statistico		X(*****)	X
11	Condizioni di consegna			X
12	Modo di trasporto			X
13	Paese di provenienza		X	X
14	Paese di origine		X	X
15	Provincia di destinazione		X	X

(5)(*) Indicare l'ammontare in valuta per tutti gli acquisti effettuati dai Paesi non aderenti all'Euro (COL 2 = BG, CZ, DK, GB, HU, LV, LT, PL, RO, SE)

(6) (**)Indicare la natura della transazione soltanto nei casi di triangolazione comunitaria quando il soggetto nazionale è il promotore della triangolazione (è un carattere alfabetico)

(8) (***) L'indicazione della massa netta si omette per tutte le nomenclature combinate che prevedono obbligatoriamente l'indicazione dell'unità di misura supplementare (per le quali si compila col. 9)

(9)(****) L'indicazione dell'unità supplementare è obbligatoria solo se tale informazione è indicata nella tariffa doganale

(5) (*****)I soggetti che rientrano nella categoria "M – 20" devono compilare questo campo solo nei casi in cui dichiarino un'operazione a fini esclusivamente statistici (es. il ricevimento di merce lavorata da un fornitore Ue), in relazione alla quale non deve quindi essere compilata la colonna 4



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

Note generali - Colonne da compilare

Fatto salvo quanto stabilito per la compilazione di ciascuna colonna (per cui *in taluni casi, che verranno esaminati più avanti, può essere prevista una deroga all'obbligo generale, di compilare una determinata colonna*), i soggetti che presentano gli elenchi riepilogativi con cadenza mensile devono osservare le seguenti regole:

- a) se le operazioni sono riepilogate nella riga dettaglio sia ai fini fiscali che statistici, si devono compilare tutte le colonne (da 1 a 15)
- b) se le operazioni sono riepilogate solo ai fini fiscali:
 - le colonne da 1 a 5 devono essere sempre compilate
 - la colonna 6 deve essere obbligatoriamente compilata solo in caso di operazioni triangolari; nei casi diversi, vi è facoltà di compilarla
 - la compilazione della colonna 7 è sempre facoltativa
 - le colonne da 8 a 15 non devono essere mai compilate
- c) se le operazioni sono riepilogate solo ai fini statistici:
 - la colonna 1 deve essere compilata
 - le colonne da 2 a 5 non devono essere mai compilate
 - le colonne da 6 a 15 devono essere compilate.

Per i soggetti che presentano gli elenchi riepilogativi con cadenza trimestrale:

- le colonne da 1 a 5 devono essere sempre compilate
- la colonna 6 deve essere obbligatoriamente compilata solo in caso di operazioni triangolari; nei casi diversi, vi è facoltà di compilarla
- la compilazione della colonna 7 è sempre facoltativa.

Colonna 5 - Ammontare delle operazioni in valuta

Si deve indicare l'ammontare degli acquisti espresso nella *valuta dello Stato membro del fornitore*: ad esempio, se si riceve da un fornitore inglese una fattura in dollari, per indicare il dato nella colonna 5 l'importo deve essere convertito in sterline.

La colonna *non va compilata* se lo Stato membro rientra fra quelli che hanno adottato l'euro. In pratica, essa deve essere compilata solo nei casi in cui sia indicato in colonna 2: BG Bulgaria, CZ Repubblica Ceca, DK Danimarca, GB Gran Bretagna, HU Ungheria, LT Lituana, LV Lettonia, PL Polonia, RO Romania, SE Svezia.

Colonna 6 - Natura della transazione

Si deve indicare il codice corrispondente alla natura della transazione, previsto nella sottostante tabella B, tenendo presente che:

- nel solo caso di operazioni triangolari comunitarie, nelle quali il soggetto sia intervenuto in qualità di acquirente - cedente, ed è quindi tenuto a compilare i soli campi di natura fiscale, si deve utilizzare il codice alfabetico riportato nella terza colonna
- in tutti gli altri casi va sempre utilizzato il codice numerico riportato nella prima colonna.



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

Tabella B – Natura della transazione

Si rinvia alla tabella riportata al modello cessioni pag. 9

Le triangolazioni intracomunitarie: Nella colonna 6 deve essere indicato un codice alfabetico qualora il soggetto dichiari una triangolazione intracomunitaria nella quale assume il ruolo di acquirente – cedente, dovendo quindi compilare *la sola parte fiscale* (colonne da 1 a 6) del modello Intra – 2 bis.

Colonna 7 - Nomenclatura combinata

In questa colonna si deve indicare il codice delle merci secondo la nomenclatura combinata (8 cifre) della tariffa doganale in vigore nel periodo cui si riferisce l'elenco.

Colonna 8 - Massa netta

Si deve indicare la massa netta, espressa in chilogrammi, delle merci prive di tutti i loro imballaggi.

Colonna 9 - Unità supplementari

Si deve indicare la quantità della merce espressa nell'unità di misura supplementare prevista dalla nomenclatura combinata della tariffa doganale, qualora in tale tariffa l'unità supplementare sia indicata.

Colonna 10 - Valore statistico in euro.

Il valore statistico è determinato sulla base del valore imponibile indicato a colonna 4 aggiungendo o sottraendo le spese di trasporto e di assicurazione relativamente alla parte del tragitto effettuato nel territorio comunitario fino al confine italiano a prescindere dalle condizioni commerciali effettive. In caso di lavorazioni, riparazioni e operazioni di manipolazione usuale (natura transazione 4) per i beni spediti ai fini dei detti trattamenti, il valore statistico è pari all'importo che sarebbe stato fatturato in caso di loro acquisto.

Colonna 11 - Condizioni di consegna

Si deve indicare il codice che individua il gruppo nel quale le condizioni di consegna pattuite fra le parti interessate sono classificate, secondo la classificazione degli Incoterms

Colonna 12 - Modo di trasporto

Si deve indicare il codice corrispondente al mezzo di trasporto con il quale si presume che le merci siano entrate nel territorio italiano (per cui, ad esempio, se la merce è arrivata dalla Svezia con l'aereo si deve indicare *trasporto aereo*, a nulla rilevando che, dall'aeroporto nazionale al luogo finale di destinazione in territorio italiano, la merce sia stata trasportata da un furgone).

La colonna va compilata soltanto dai soggetti con un valore annuo di arrivi da altri Stati membri superiore ad euro 20.000.000.

L'elenco dei possibili modi di trasporto è contenuto nella tabella C):

Si rinvia alla tabella riportata al modello cessioni pag. 11



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

Colonna 13 - Paese di provenienza

Si deve indicare il codice ISO del Paese membro dal quale le merci sono state spedite

Colonna 14 - Paese di origine

Si deve indicare il codice ISO del Paese di origine delle merci. I codici da utilizzare sono quelli alfabetici a due lettere riportati nella tariffa doganale d'uso integrata:

- si veda la Tabella A (presentata al punto 8.6.2) per i Paesi membri della CEE
- per gli altri Paesi si può consultare la *Tariffa doganale d'uso integrata*, entrando nel menu *Dati Generali - Paesi* in alto a destra, al seguente indirizzo, del sito dell'Agenzia delle dogane:

<http://aidaonline.agenziadogane.it/nsitaricinternet/TaricServlet>

E' considerato acquisto intracomunitario anche l'acquisto di merce che sia originaria di Paesi non comunitari, qualora essa sia stata immessa in *libera pratica* in un altro Stato membro (art. 40 comma 1 DL 331/1993).

Il Regolamento (CE) 638/2004 dispone quanto segue: Per Paese di origine si intende il Paese del quale le merci sono originarie. Sono originarie di un Paese le merci interamente ottenute in tale Paese. Una merce, nella cui produzione sono intervenuti due o più Paesi, è originaria del Paese in cui è avvenuta l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale, economicamente giustificata, effettuata in un'impresa attrezzata a tale scopo e che abbia come risultato la fabbricazione di un prodotto nuovo o che rappresenti una fase importante della fabbricazione.

Colonna 15 - Provincia di destinazione

Si deve indicare la sigla automobilistica della provincia in cui le merci sono destinate al consumo o alla commercializzazione, ovvero assoggettate ad operazioni di perfezionamento: conformemente a quanto prevedono i regolamenti comunitari, per provincia di destinazione s'intende *la provincia dello Stato membro di arrivo nella quale le merci devono essere consumate o costituire l'oggetto di operazioni di montaggio, assemblaggio, trasformazione, riparazione o manutenzione; altrimenti, la provincia di destinazione è la provincia verso cui le merci sono spedite, oppure quella in cui deve svolgersi l'attività di commercializzazione.*



Il modello dei servizi ricevuti (INTRA-2 quater)

In base alla circolare 36/e/2010 per quanto riguarda gli elenchi riepilogativi delle prestazioni che i soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato hanno ricevuto, vanno incluse tutte le operazioni tassabili in Italia, ai sensi del principio generale di cui all'articolo 7-ter del Dpr 633/1972 (articolo 1, comma 1, lettera b), n. 2, del Decreto 22 febbraio 2010).

		Acquisto servizi
1	Progressivo	X
2	Cod. ISO Stato membro fornitore	X
3	Codice IVA del fornitore	X
4	Ammontare operazioni in euro	X
5	Ammontare operazioni in valuta	X
6	Numero fattura	X
7	Data fattura	X
8	Codice servizio	X
9	Modalità di erogazione	X
10	Modalità di incasso	X
11	Paese di pagamento	X

- (4) Se fattura in valuta cambio del giorno dell'operazione
- (5) Ammontare in valuta per tutti gli acquisti effettuati dai Paesi no Euro
- (8) tabella codici prestazioni servizi (estratto CPA 2008)
- (9) I - Istantanea, R - a più riprese
- (10) B - bonifico, A - accredito, X - altro
- (11) Paese in cui il corrispettivo entra nella disponibilità del beneficiario

Nel modello Intra-2 quater si indicano i Servizi ricevuti registrati nel periodo.

Sia i soggetti che presentano gli elenchi riepilogativi con cadenza mensile, che quelli che li presentano con cadenza trimestrale devono compilare tutte le colonne (da 1 a 11).

Colonna 1 - Numero progressivo

Indicare il numero progressivo di riga nell'ambito della sezione 3.

Colonna 2 - Stato

Indicare il codice ISO dello Stato membro del fornitore (si veda la tabella A, riportata nel paragrafo 9.5.2 di questo capitolo).

Colonna 3 - Codice Iva

Indicare il codice di identificazione Iva del fornitore.



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

Colonna 4 - Ammontare delle operazioni in euro

Si deve indicare l'ammontare dei servizi ricevuti, espresso in euro, conformemente alle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto.

Se la fattura è espressa in una valuta diversa dall'euro, *i corrispettivi dovuti e le spese e gli oneri sostenuti in valuta estera sono computati secondo il cambio del giorno in cui è stata effettuata l'operazione e, in mancanza, secondo il cambio del giorno antecedente più prossimo.*

Colonna 5 – Ammontare delle operazioni in valuta

Si deve indicare l'ammontare dei servizi ricevuti espresso nella valuta dello Stato membro del fornitore.

La colonna *non va compilata* se lo Stato membro rientra fra quelli che hanno adottato l'euro. In pratica, essa deve essere compilata solo nei casi in cui sia indicato in colonna 2: BG Bulgaria, CZ Repubblica Ceca, DK Danimarca, GB Gran Bretagna, HU Ungheria, LT Lituana, LV Lettonia, PL Polonia, RO Romania, SE Svezia.

Colonne 6 e 7 – Numero e data fattura

Nella colonna 6 si deve indicare il numero della fattura relativa al servizio ricevuto.

Nella colonna 7 si deve indicare la data della fattura relativa al servizio ricevuto.

La CM 14/E/2010 chiarisce che si devono indicare il numero della fattura e la data *attribuiti dal committente nazionale* secondo la progressione dallo stesso seguita nella propria contabilità. Ciò vale sia nel caso in cui il contribuente abbia provveduto all'autofatturazione, ai sensi dell'articolo 17, secondo comma, Dpr 633/1972, che nell'ipotesi alternativa in cui abbia integrato la fattura ricevuta dal fornitore estero. La CM 36/E/2010 spiega che il numero e la data cui fare riferimento sono quelli indicati nel registro *delle fatture vendite*, di cui all'articolo 23 del Dpr 633/1972.

Colonna 8 - Codice servizio

Si deve indicare il codice del servizio, secondo quanto previsto nella classificazione CPA 2008 (classificazione dei prodotti associati alle attività).

La Tabella dei codici delle prestazioni dei servizi (estratto CPA 2008) è scaricabile, in formato Microsoft Excel, collegandosi al seguente indirizzo:

<http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/connect/ed/Servizi/Intrastat/>

La regola generale è che devono essere indicati i servizi generici di cui all'art. 7 ter Dpr 633/72. Di conseguenza non devono essere dichiarati:

Servizi di cui all'articolo 7-quater Dpr 633/72:

Si tratta delle prestazioni che derogano alla regola generale, sul luogo in cui si considera effettuata una prestazione, dettata dall'articolo 7-ter, comma 1:

- prestazioni di servizi relativi a beni immobili, comprese: perizie, prestazioni di agenzia, fornitura di alloggio nel settore alberghiero o in settori con funzioni analoghe, ivi inclusa quella di alloggi in campi di vacanza o in terreni attrezzati per il campeggio,
- prestazioni di trasporto di passeggeri
- prestazioni di servizi di ristorazione e di catering diverse da quelle di cui alla lettera d)

Le principali prestazioni di servizi che **non** devono essere dichiarate:

Servizi di cui all'articolo 7-quinquies Dpr 633/72. Si tratta delle seguenti prestazioni di servizi, che si considerano effettuate nello Stato in cui si svolge la manifestazione cui si riferiscono: prestazioni di servizi



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

relativi ad attività culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili, ivi comprese fiere ed esposizioni, prestazioni di servizi accessorie alle precedenti, ecc.

NB: Per le prestazioni di servizi diversi, da quelli per l'accesso a manifestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili, ivi comprese fiere ed esposizioni tornano applicabili le regole generali per determinare la territorialità (art. 7 ter) e quindi devono essere incluse negli elenchi Intrastat (lavorazioni su stand fieristici, ecc.).

Non sono da includere negli elenchi intra anche le operazioni *per le quali non è dovuta l'imposta nello Stato membro in cui è stabilito il committente*. (Art. 50 c. 6 DL 331/1993 - Art. 5 c. 4 DM 22 febbraio 2010). Non si devono quindi dichiarare i servizi che, pur essendo considerati *intracomunitari*, in quanto si considerano resi nel Paese in cui il destinatario è soggetto passivo, non sono tassati in tale Paese (ad esempio, perché *non imponibili o esenti*).

Colonna 9 - Modalità di erogazione

Indicare il codice: I (*istantanea*) - R (*a più riprese*)

Colonna 10 - Modalità di incasso

Si deve indicare il seguente codice: B (*bonifico*) - A (*accredito*) tramite assegno bancario, carta di credito - X (*altro*) con modalità diverse da quelle previste nei due punti sopra. Ad esempio tramite ricevuta bancaria.

Si ritiene che i codici B e A debbano essere impiegati non solo se, nel momento in cui si effettua la dichiarazione, il pagamento è già stato eseguito, ma anche se non è ancora avvenuto, a condizione che si possa ragionevolmente ritenere che esso avvenga con le modalità segnalate (CM 36/E/2010)

Colonna 11 – Paese di pagamento

Indicare il codice ISO del Paese nel quale viene effettuato il pagamento del servizio ricevuto.

La CM 36/E/2010, nel precisare che *per Paese di pagamento si intende il Paese in cui il corrispettivo entra nella disponibilità del beneficiario*. Nella segnalazione dei servizi ricevuti si deve quindi indicare il *Paese nel quale il proprio fornitore riceve il pagamento* (pagamento servizio a fornitore GB; va indicato GB)



Come rettificare e integrare le dichiarazioni di periodi precedenti

Possibili situazioni:

- Omessa la presentazione di un intero elenco, con riferimento a un determinato periodo
- Omesso di includere, in un elenco presentato, una o più operazioni
- Errori od omissioni, nella compilazione dei campi relativi a una o più operazioni dichiarate
- Modifica di un'operazione correttamente dichiarata.

Regola generale

- nel caso in cui l'irregolarità sia stata rilevata dagli uffici doganali o dagli altri organi dell'Amministrazione finanziaria, le rettifiche andranno apportate conformemente a quanto indicato o stabilito nei verbali di accertamento o negli inviti alla regolarizzazione
- per il caso in cui non siano intervenuti rilievi da parte dell'Autorità, il soggetto ha la possibilità di rettificare o integrare le dichiarazioni originariamente presentate, nei modi che verranno analizzati in questo capitolo.

La correzione spontanea degli elenchi

I *modelli ter* (per i beni) e *quinqües* (per i servizi) sono *deputati* ad accogliere le rettifiche.

Nelle sole ipotesi residuali, per le quali tali istruzioni non prevedono la possibilità di utilizzo del *modello ter*, o del *modello quinqües*, le rettifiche andranno effettuate utilizzando o riutilizzando il *modello bis* (per i beni), o il *modello quater* (per i servizi).

Presentazione una dichiarazione originariamente omessa

Qualora sia stata omessa la presentazione del modello, non è possibile dichiarare le operazioni con un modello *ter*, o con un modello *quinqües*, (in quanto predisposti per rettificare dichiarazioni già presentate) ma si deve presentare un modello *bis*, o un modello *quater*, indicando come periodo di riferimento quello al quale si sarebbe dovuta originariamente riferire la dichiarazione.

Analoga soluzione può essere adottata nei casi in cui, pur essendo già stato presentato il modello *bis*, o il modello *quater* relativo al periodo, si sia omesso di segnalare una o più operazioni: in questo caso si potrà presentare un secondo modello *bis*, o *quater*, indicando le sole operazioni che erano state precedentemente omesse. E' infatti ammesso che in determinati casi un soggetto possa presentare più modelli *bis*, o modelli *quater* riferiti al medesimo periodo (CM 39/1993 e CM 36/E/2010).

Rettificare un'operazione relativa ai beni precedentemente dichiarata

Per quanto concerne la rettifica di operazioni precedentemente dichiarate, è opportuno distinguere le regole che disciplinano:

- le dichiarazioni relative agli *scambi di beni*
- le dichiarazioni relative alle *prestazioni di servizi*

Nei casi in cui si debba rettificare una dichiarazione che sia stata precedentemente presentata si devono seguire le seguenti modalità (All. XI della Determinazione dell'Agenzia delle dogane del 22 febbraio 2010 e CM 297/1993):



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

- rettifiche dovute a variazioni nell'ammontare delle operazioni dichiarate, intervenute successivamente alla presentazione degli elenchi: utilizzo dei *modelli ter*
- rettifiche dovute ad errori od omissioni sostanziali: utilizzo dei *modelli ter*
- rettifiche dovute ad errori formali: utilizzo dei *modelli bis*.

In generale, non è possibile utilizzare il modello ter per rettificare i seguenti campi:

- per quanto riguarda il modello delle *cessioni*: massa netta (col. 7), unità supplementari (col. 8), condizioni di consegna (col. 10), modo di trasporto (col. 11), Paese di destinazione (col.12), provincia di origine (col 13)
- per quanto riguarda il modello degli *acquisti*: massa netta (col. 8), unità supplementari (col. 9), condizioni di consegna (col. 11), modo di trasporto (col. 12), Paese di provenienza (col.13), Paese di origine (col 14), provincia di destinazione (col. 15).

In questi casi sarà perciò necessario segnalare le variazioni tramite la correzione dei modelli bis originariamente presentati.

Come correggere ripresentando i modelli bis

La CM 297/1993 spiega che, per comunicare agli uffici doganali le correzioni da apportare alle righe dettaglio formalmente errate, i soggetti interessati possono utilizzare, all'occorrenza e in special modo quando le correzioni riguardano più righe dettaglio, i modelli Intra-1 bis e Intra-2 bis indicando sugli stessi, oltre al periodo di riferimento dell'elenco da correggere e al numero di partita Iva, soltanto le righe dettaglio corrette, contraddistinte dal medesimo numero progressivo con cui erano state indicate nel predetto elenco.

In alternativa, il manuale *Introduzione al sistema Intrastat*, presente nella relativa sezione del sito dell'Agenzia delle Dogane, dispone che debbano essere effettuate con una *comunicazione scritta* alla Dogana:

- le correzioni di errori formali, citando il caso di utilizzo di codici non validi dal punto di vista formale
- le variazioni dei dati statistici non inclusi nel *modello ter*.

Come correggere utilizzando i modelli ter

Per entrambi i modelli (Intra-1 ter relativo alle cessioni ed Intra-2 ter relativo agli acquisti) è prevista una diversa modalità di correzione, in funzione dei dati che devono essere rettificati.

In particolare, in caso di rettifica del numero di identificazione dell'acquirente o del fornitore (Stato e codice Iva), ovvero della nomenclatura combinata, ovvero della natura della transazione occorre compilare due distinte righe dettaglio:

- la prima per annullare quanto dichiarato in precedenza, riportando in tutte le colonne i dati già comunicati e indicando il segno "-" nella colonna 7
- la seconda per inserire i dati corretti, indicando il segno "+" nella colonna 7.

In caso di rettifica *di segno univoco* dell'ammontare delle operazioni o del valore statistico, è invece sufficiente indicare le variazioni in aumento o in diminuzione degli importi, dopo aver riportato le seguenti informazioni:

- solo il numero di identificazione (Stato e codice Iva), per rettificare le informazioni contenute in elenchi presentati con cadenza trimestrale o annuale



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

- per rettificare le informazioni contenute in elenchi presentati con cadenza mensile il quadro è più articolato, in quanto si devono riportare:
 - solo il numero di identificazione (Stato e codice Iva), se l'operazione originaria era stata segnalata solo a fini fiscali
 - solo il codice della nomenclatura combinata e la natura della transazione, se l'operazione originaria era stata segnalata solo a fini statistici
 - il numero di identificazione (Stato e codice Iva), il codice di nomenclatura combinata e la natura della transazione, se l'operazione originaria era stata segnalata sia ai fini fiscali, che a quelli statistici.

Qualora ammontare delle operazioni e valore statistico debbano essere entrambi rettificati, e la variazione abbia *segno diverso*, non è invece possibile utilizzare una sola riga, poiché in una singola riga dei modelli ter è prevista la possibilità di indicare un solo segno di variazione (positivo o negativo). Si supponga ad esempio che si sia originariamente dichiarato quanto segue:

- importo operazione: 58.000, invece che 60.000, per cui si dovrebbe dichiarare la variazione *+2.000*
- valore statistico: 59.500, invece che 59.000, per cui si dovrebbe dichiarare la variazione *-500*.

In questi casi, per potere utilizzare il modello ter, occorrerà compilare una riga per annullare la dichiarazione originaria ed una seconda per dichiarare i valori corretti, come segue (si omettono le colonne non interessate ai calcoli):

Segno (col.7)	Ammontare operazioni (col. 8)	Valore statistico (col. 11/12)
-	58.000	59.500
+	60.000	59.000

Le rettifiche dovute a variazioni dell'ammontare delle operazioni, sia in aumento che in diminuzione, concernenti più periodi di riferimento, ancorché compresi in più anni, possono essere indicate globalmente per ciascun acquirente e per ciascun tipo di merce, con riferimento soltanto all'ultimo periodo in cui le operazioni rettificate sono state incluse negli elenchi riepilogativi.

Quando presentare i modelli ter

Il comma 5 dell'articolo 5 DM 22 febbraio 2010 prevede che in caso di variazione dell'ammontare imponibile delle operazioni, intervenuta successivamente alla presentazione degli elenchi, le conseguenti rettifiche sono indicate negli elenchi relativi al periodo nel corso del quale dette rettifiche sono state registrate.

Come rettificare un'operazione relativa ai servizi in precedenza dichiarata

I modelli *quinquies* (*Intra-1 quinquies* per i servizi resi, *Intra-2 quinquies* per quelli ricevuti) vanno compilati per comunicare le rettifiche (modifiche e/o cancellazioni) ai modelli *quater* già presentati, riferiti a periodi precedenti.

La CM 36/E/2010 precisa che, nei casi di errori relativi a prestazioni di servizi, il contribuente dovrà procedere alla compilazione della sezione 4, relativa alle rettifiche concernenti i servizi resi o ricevuti anche senza dovere necessariamente attendere la scadenza relativa al periodo successivo.

Nel caso in cui la segnalazione, in merito all'operazione originariamente dichiarata, debba essere semplicemente cancellata, si devono riportare nei modelli *quinquies*, riferiti sia ai servizi resi, che a quelli ricevuti, le informazioni che identificano l'operazione originariamente dichiarata, come segue:



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

- in *colonna 2* il codice dell'ufficio doganale al quale è stato presentato l'elenco da rettificare
- in *colonna 3* l'anno riportato nella data del protocollo dell'elenco da rettificare
- in *colonna 4* il numero di protocollo senza il carattere di controllo (CIN) dell'elenco da rettificare
- in *colonna 5* il numero progressivo della riga dettaglio della sezione 3, del modello da rettificare.

Ricevute tale informazioni, il sistema provvede a cancellare l'operazione originaria.

Se le informazioni, relative all'operazione originaria, non devono essere completamente cancellate, ma semplicemente modificate, nelle colonne da 2 a 5 si devono riportare i riferimenti alla dichiarazione originaria, negli stessi termini sopra esposti.

Nelle restanti colonne (da 6 a 14 per il modello *Intra-1 quinquies*, relativo ai servizi resi, da 6 a 15 per il modello *Intra-2 quinquies*, relativo ai servizi ricevuti) devono essere dichiarati *tutti gli elementi dell'operazione*, non solo quelli che sono variati, rispetto alla dichiarazione che si intende correggere.

Ad esempio, se una prestazione di servizi, originariamente dichiarata per 60.000, assume il valore di 80.000, si dovrà indicare 80.000 (non 20.000).

Il periodo nel quale procedere alla variazione coincide con quello, con quello *nel corso del quale dette rettifiche sono state registrate*. Anche nel caso di variazioni conseguenti a fatture integrative ovvero note di accredito (articolo 5, comma 5 del DM 22 febbraio 2010).

Si ritiene opportuno precisare che la suddetta procedura di regolarizzazione si rende applicabile sia nelle ipotesi in cui la variazione dipenda dalla concessione di uno sconto, un abbuono, eccetera, sia nelle ipotesi in cui comporta la restituzione dei beni al cedente in altro Stato membro; in tale ultimo caso, peraltro, è necessario compilare il modello *Intra-2-ter*, ai soli fini statistici, anche se la variazione non ha assunto rilevanza fiscale.



Il modello per rettificare le cessioni effettuate (INTRA-1 ter)

Colonna 1 - Numero progressivo

Colonna 2 - Mese di riferimento

Se il riepilogo da rettificare è un riepilogo mensile, indicare il relativo mese di riferimento; indicare zero negli altri casi.

Colonna 3 - Trimestre di riferimento

Se il riepilogo da rettificare è un riepilogo trimestrale, indicare il relativo trimestre di riferimento; indicare zero negli altri casi.

Colonna 4 - Anno

Colonna 5 - Stato

Colonna 6 - Codice Iva

Colonna 7 - Segno

Indicare il segno “+” o “-” nel caso di variazione contabile rispettivamente in aumento o in diminuzione.

Colonna 8 - Ammontare delle operazioni in euro

Indicare la variazione dell'ammontare delle cessioni, rispetto a quello comunicato in precedenza con il modello bis. Nel caso in cui l'operazione originaria (dichiarata con il modello bis) e conseguentemente la variazione siano espresse in valuta, si deve assumere il tasso di cambio utilizzato per dichiarare l'operazione originaria, che è oggetto di rettifica, non il tasso di cambio del giorno in cui avviene la rettifica stessa.

Colonna 9 - Natura della transazione

Indicare il codice corrispondente alla natura della transazione (si veda la Tabella nei paragrafi precedenti).

Colonna 10 - Nomenclatura combinata

Indicare il codice delle merci secondo la nomenclatura combinata (8 cifre) della tariffa doganale in vigore nel periodo cui si riferisce l'elenco.

Colonna 11 - Valore statistico

Si deve indicare la variazione del valore statistico delle merci, in euro, rispetto a quello comunicato in precedenza con il modello bis.

Il modello per rettificare i servizi resi (INTRA-1 quinquies)

Il modello va compilato per comunicare le rettifiche.

In caso di modifica di una qualsiasi informazione di una riga dettaglio, dichiarata in precedenza nella sezione 3, occorre:

- indicare nelle colonne da 2 a 5 del modello *Intra-1 quinquies* gli estremi che identificano la riga dettaglio da modificare, dichiarata in precedenza
- indicare nelle colonne da 6 a 14 tutti i dati, comprensivi delle modifiche: i dati quantitativi vanno quindi espressi nel loro valore *assoluto*, quale risulta dopo la modifica, *non come variazione*. Ad esempio, se una prestazione di servizio resa, originariamente dichiarata per 60.000, assume il valore di 80.000, nella colonna 8 – *Ammontare delle operazioni in euro* si dovrà indicare 80.000 (non 20.000).

In caso di cancellazione di una riga dettaglio, dichiarata in precedenza nella sezione 3, per segnalare che l'operazione originariamente dichiarata è stata annullata, occorre:

- indicare nelle colonne da 2 a 5 gli estremi che identificano la riga dettaglio da cancellare dichiarata in precedenza
- non compilare le colonne da 6 a 14.

Qualora sia necessario integrare in una precedente dichiarazione prestazioni di servizio rese, la cui dichiarazione è stata quindi originariamente omessa, non si dovrà utilizzare il modello *Intra-1 quinquies*, ma si dovrà compilare un'apposita dichiarazione indicando l'operazione nella sezione 3, utilizzando quindi il modello *Intra-1 quater*.

Colonna 1 - Numero progressivo

Indicare il numero progressivo di riga nell'ambito della sezione 4 (quella del modello *Intra-1 quinquies*).

Colonne da 2 a 5 – Dati relativi alla dichiarazione da rettificare

In queste colonne, che si deve sempre compilare, sia nel caso in cui si intenda cancellare l'operazione originariamente dichiarata, che nell'ipotesi in cui la si intenda modificare, si deve indicare:

- il codice dell'ufficio doganale al quale è stato presentato l'elenco da rettificare (*colonna 2*)
- l'anno riportato nella data del protocollo dell'elenco da rettificare (*colonna 3*)
- il numero di protocollo senza il carattere di controllo (CIN) dell'elenco da rettificare (*colonna 4*)
- il numero progressivo della riga dettaglio della sezione 3, del modello *Intra-1 quater* da rettificare (*colonna 5*).

Colonna 6 - Stato

In caso di cancellazione dell'operazione originaria, la colonna non va compilata.

In caso di modifica, si deve indicare il codice ISO dello Stato membro dell'acquirente

Colonna 7- Codice Iva

In caso di cancellazione dell'operazione originaria, la colonna non va compilata.

In caso di modifica indicare il codice di identificazione Iva dell'acquirente.

Colonna 8 - Ammontare delle operazioni in euro

In caso di cancellazione dell'operazione originaria, la colonna non va compilata.

In caso di modifica indicare l'ammontare dei servizi resi, espresso in euro, conformemente alle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto.

Se la fattura è espressa in una valuta diversa dall'euro, si applica nella conversione *secondo il cambio del giorno in cui è stata effettuata l'operazione e, in mancanza, secondo il cambio del giorno antecedente più prossimo.*

Colonne 9 e 10 - Numero e data fattura

In caso di cancellazione dell'operazione originaria, le colonne non vanno compilate.

In caso di modifica si deve indicare:

- il numero della fattura relativa al servizio reso (*colonna 9*)
- la data della fattura relativa al servizio reso (*colonna 10*).

Colonna 11 - Codice servizio

In caso di cancellazione dell'operazione originaria, la colonna non va compilata.

In caso di modifica si deve indicare il codice del servizio, secondo quanto previsto nella classificazione CPA 2008

Colonna 12 - Modalità di erogazione

In caso di cancellazione dell'operazione originaria, la colonna non va compilata.

In caso di modifica indicare il codice:

- I (*istantanea*) - R (*a più riprese*)
- nel caso in cui il servizio reso venga erogato a più riprese: ad esempio, un canone pagato per un'attività di manutenzione continuativa.

Colonna 13 - Modalità di incasso

In caso di cancellazione dell'operazione originaria, la colonna non va compilata.

In caso di modifica indicare il seguente codice:

- B (*bonifico*) nel caso in cui il servizio reso venga pagato mediante bonifico bancario
- A (*accredito*) nel caso in cui il servizio reso venga pagato mediante accredito in conto corrente bancario
- X (*altro*) nel caso in cui il servizio reso venga pagato in modalità diverse da quelle previste nei due punti sopra.

Colonna 14 - Paese di pagamento

In caso di cancellazione dell'operazione originaria, la colonna non va compilata.

In caso di modifica indicare il codice ISO del Paese nel quale viene effettuato il pagamento del servizio reso come illustrato in precedenza.

Il modello per rettificare gli acquisti effettuati (INTRA-2 ter)

Colonna 1 - Numero progressivo

Colonna 2 - Mese di riferimento

Se il riepilogo da rettificare è un riepilogo mensile, indicare il relativo mese di riferimento; indicare zero negli altri casi.

Colonna 3 - Trimestre di riferimento

Se il riepilogo da rettificare è un riepilogo trimestrale, indicare il relativo trimestre di riferimento; indicare zero negli altri casi.

Colonna 4 - Anno

Colonna 5 - Stato

Colonna 6 - Codice Iva

Indicare il codice di identificazione Iva del fornitore.

Colonna 7 - Segno

Indicare il segno « + » o « - » nel caso di variazione contabile rispettivamente in aumento o in diminuzione.

Colonna 8 - Ammontare delle operazioni in euro

Indicare la variazione dell'ammontare degli acquisti, rispetto a quello comunicato in precedenza con il modello bis. Si ricorda che, come ribadito dalla CM 13/1994 al paragrafo 10.3, quando si riceve una nota di credito il cambio a cui fare riferimento è quello già applicato sulla fattura relativa all'acquisto originario.

Colonna 9 - Ammontare delle operazioni in valuta

Indicare, nella valuta dello Stato membro del fornitore, la variazione dell'ammontare degli acquisti comunicato in precedenza. Tale indicazione non deve essere riportata, a meno che nella colonna 5 non sia indicato: BG, CZ, DK, GB, HU, LV, LT, PL, RO, SE

Colonna 10 - Natura della transazione

Indicare il codice corrispondente alla natura della transazione

Colonna 11 - Nomenclatura combinata

Colonna 12 - Valore statistico

Indicare la *variazione del valore* statistico delle merci, in euro, rispetto a quello comunicato con il modello bis.



Il modello per rettificare i servizi ricevuti (INTRA-2 quinquies)

Il modello va compilato per comunicare le rettifiche (modifiche e/o cancellazioni) alle sezioni 3 di elenchi riferiti a periodi precedenti (già presentati) dovute a:

- variazioni nell'ammontare delle operazioni, intervenute successivamente alla presentazione degli elenchi
- ovvero a errori o correzioni non già rilevati dagli organi dell'Amministrazione finanziaria. In questo caso, per effettuare le rettifiche, non si dovrà utilizzare necessariamente un modello *Intra-2 quinquies*, ma si dovrà procedere secondo quanto indicato o stabilito nei verbali di accertamento.

In caso di modifica di una qualsiasi informazione di una riga dettaglio, dichiarata in precedenza nella sezione 3, occorre:

- indicare nelle colonne da 2 a 5 del modello *Intra-2 quinquies* gli estremi che identificano la riga dettaglio da modificare, dichiarata in precedenza
- indicare nelle colonne da 6 a 15 tutti i dati comprensivi delle modifiche: i dati quantitativi vanno quindi espressi nel loro valore *assoluto*, quale risulta dopo la modifica, *non come variazione*. Ad esempio, se una prestazione di servizio ricevuta, originariamente dichiarata per 60.000, assume il valore di 80.000, nella colonna 8 – *Ammontare delle operazioni in euro* si dovrà indicare 80.000 (non 20.000).

In caso di cancellazione di una riga dettaglio dichiarata in precedenza nella sezione 3, per segnalare che l'operazione originariamente dichiarata è stata annullata, occorre:

- indicare nelle colonne da 2 a 5 gli estremi che identificano la riga dettaglio da cancellare dichiarata in precedenza
- non compilare le colonne da 6 a 15.

Qualora sia necessario integrare in una precedente dichiarazione prestazioni di servizio ricevute, la cui dichiarazione è stata quindi originariamente omessa, non si dovrà utilizzare il modello *Intra-2 quinquies*, ma si dovrà compilare una apposita dichiarazione indicando l'operazione nella sezione 3, utilizzando quindi il modello *Intra-2 quater*.

Colonna 1 - Numero progressivo

Indicare il numero progressivo di riga nell'ambito della sezione 4 (quella del modello *Intra-2 quinquies*).

Colonne da 2 a 5 – Dati relativi alla dichiarazione da rettificare

In queste colonne, che si deve sempre compilare, sia nel caso in cui si intenda cancellare l'operazione originariamente dichiarata, che nell'ipotesi in cui la si intenda modificare, si deve indicare:

- il codice dell'ufficio doganale al quale è stato presentato l'elenco da rettificare (*colonna 2*)
- l'anno riportato nella data del protocollo dell'elenco da rettificare (*colonna 3*)
- il numero di protocollo senza il carattere di controllo (CIN) dell'elenco da rettificare (*colonna 4*)
- il numero progressivo della riga dettaglio della sezione 3, del modello *Intra-2 quater* da rettificare (*colonna 5*).

Colonna 6 - Stato

In caso di cancellazione dell'operazione originaria, la colonna non va compilata.

In caso di modifica indicare il codice ISO dello Stato membro del fornitore



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

Colonna 7 - Codice Iva

In caso di cancellazione dell'operazione originaria, la colonna non va compilata.

In caso di modifica indicare il codice di identificazione Iva del fornitore.

Colonna 8 - Ammontare delle operazioni in euro

In caso di cancellazione dell'operazione originaria, la colonna non va compilata.

In caso di modifica indicare l'ammontare dei servizi ricevuti, espresso in euro, conformemente alle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto.

Se la fattura è espressa in una valuta diversa dall'euro, si applica il cambio del giorno in cui è stata effettuata l'operazione e, in mancanza, secondo il cambio del giorno antecedente più prossimo.

Colonna 9 - Ammontare delle operazioni in valuta

In caso di cancellazione dell'operazione originaria, la colonna non va compilata.

In caso di modifica indicare l'ammontare dei servizi ricevuti espresso nella valuta dello Stato membro del fornitore. La colonna non va compilata se lo Stato membro del fornitore rientra fra quelli che hanno adottato l'euro.

L'indicazione va quindi riportata solo se nella colonna 6 è indicato uno dei seguenti codici: BG, CZ, DK, GB, HU, LV, LT, PL, RO, SE

Colonne 10 e 11 – Numero e data fattura

In caso di cancellazione dell'operazione originaria, la colonna non va compilata.

In caso di modifica si deve indicare:

- il numero della fattura relativa al servizio ricevuto (*colonna 10*)
- la data della fattura relativa al servizio ricevuto (*colonna 11*).

La CM 14/E/2010 chiarisce che si devono indicare il numero della fattura e la data *attribuiti dal committente nazionale* secondo la progressione dallo stesso seguita nella propria contabilità. Ciò vale sia nel caso in cui il contribuente abbia provveduto all'autofatturazione, ai sensi dell'articolo 17, secondo comma, Dpr 633/1972, che nell'ipotesi in cui abbia integrato la fattura ricevuta dal contribuente estero.

Colonna 12 - Codice servizio

In caso di cancellazione dell'operazione originaria, la colonna non va compilata.

In caso di modifica si deve indicare il codice del servizio, secondo quanto previsto nella classificazione CPA 2008 (classificazione dei prodotti associati alle attività).

Colonna 13 - Modalità di erogazione

In caso di cancellazione dell'operazione originaria, la colonna non va compilata.

In caso di modifica indicare il codice:

- I (*istantanea*) - R (*a più riprese*) nel caso in cui il servizio ricevuto venga erogato a più riprese: ad esempio, un canone pagato per un'attività di manutenzione continuativa.



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

Colonna 14 - Modalità di incasso

In caso di cancellazione dell'operazione originaria, la colonna non va compilata.

In caso di modifica indicare il seguente codice:

- B (*bonifico*) nel caso in cui il servizio ricevuto venga pagato mediante bonifico bancario
- A (*accredito*) nel caso in cui il servizio ricevuto venga pagato mediante accredito in conto corrente bancario
- X (*altro*) nel caso in cui il servizio ricevuto venga pagato in modalità diverse da quelle previste nei due punti sopra.

Colonna 15 - Paese di pagamento

In caso di cancellazione dell'operazione originaria, la colonna non va compilata.

In caso di modifica indicare il codice ISO del Paese nel quale viene effettuato il pagamento del servizio ricevuto. La CM 36/E/2010, nel precisare che *per Paese di pagamento si intende il Paese in cui il corrispettivo entra nella disponibilità del beneficiario*, senza limitare la presa di posizione al modello relativo alle prestazioni di servizi resi, sembra in realtà contraddire questa impostazione: nella segnalazione dei servizi ricevuti si deve quindi indicare il *Paese nel quale il proprio fornitore riceve il pagamento*.



SANZIONI

Articolo 11 comma 4 DL 471/1997

L'omessa presentazione degli elenchi di cui all'articolo 50, comma 6, del DL 331/1993, ovvero la loro incompleta, inesatta o irregolare compilazione sono punite con la sanzione da euro 516 a euro 1.032 per ciascuno di essi, ridotta alla metà in caso di presentazione nel termine di trenta giorni dalla richiesta inviata dagli uffici abilitati a riceverla o incaricati del loro controllo.

La sanzione non si applica se i dati mancanti o inesatti vengono integrati o corretti anche a seguito di richiesta.

Ravvedimento dell'articolo 13 Dlgs 472/1997, comma 1, lett b)

È pertanto possibile effettuare la regolarizzazione con la presentazione e il versamento della relativa sanzione ridotta, pari a **64,50 euro** (1/8 di 516,00 euro), entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione. La sanzione ridotta deve essere versata con il modello F24, indicando il **codice tributo "8911"** e, quale anno di riferimento, quello cui si riferisce la violazione

Irregolarità venga accertata dall'ufficio in assenza di ravvedimento

Applicazione di una sanzione pari a:

- la metà di quanto previsto per la fattispecie in esame (quindi da euro 258 ad euro 516) se la presentazione degli elenchi omessi avviene nel termine di trenta giorni dalla richiesta avanzata dagli uffici
- l'intero importo previsto per la fattispecie in esame (da euro 516 ad euro 1.032) in caso di mancata presentazione entro il termine di cui sopra.

Incompleta, inesatta o irregolare compilazione di un elenco

La correzione spontanea di irregolarità diverse dalla omessa o tardiva presentazione comporta che non si applichi alcuna sanzione, di qualunque natura sia l'irregolarità commessa, e non avendo alcuna rilevanza il tempo trascorso da quando è stata commessa la violazione: il comma 4 dell'articolo 11 Dlgs 471/1997 prevede infatti che non si applichino sanzioni se *i dati mancanti o inesatti vengono integrati o corretti*.

Nel caso in cui le irregolarità in esame vengano rilevate dagli Uffici dell'amministrazione fiscale, in sede di verifica e controllo degli elenchi presentati, essi possono invitare il contribuente a provvedere alla integrazione o alla correzione *entro un certo termine*: il termine minimo è di 30 giorni, in generale previsto dalla legge, ma a propria discrezione gli Uffici possono concedere al contribuente un termine più lungo (se nulla è specificamente previsto a tale riguardo, si applica il termine generale di 30 giorni).

In questo caso le sanzioni trovano applicazione nella seguente misura:

- regolarizzazione nei termini fissati dagli Uffici: nessuna sanzione
- regolarizzazione oltre i termini fissati dagli Uffici: da euro 516 ad euro 1.032
- mancata regolarizzazione: da euro 516 ad euro 1.032.



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

Gli istituti per ridurre le sanzioni

Nel caso in cui le sanzioni vengano comminate è possibile avvalersi dei seguenti istituti, per ridurre l'importo dovuto:

- qualora vi siano più violazioni, si può beneficiare di quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 12 DLgs 472/1997: *è punito con la sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave, aumentata da un quarto al doppio, chi commette, anche con più azioni od omissioni, diverse violazioni formali della medesima disposizione.*
- in ogni caso, si può usufruire della definizione agevolata prevista dal comma 3 dell'articolo 16 DLgs 472/1997: *entro il termine previsto per la proposizione del ricorso il trasgressore può definire la controversia con il pagamento di un importo pari a un quarto della sanzione indicata e comunque non inferiore a un quarto dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo. La misura è elevata a un terzo della sanzione indicata e comunque non inferiore a un terzo dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo per gli atti emessi a decorrere dal 1° febbraio 2011 (aumento introdotto dal comma 20 dell'articolo 1 legge 220/2010).*

Le sanzioni di natura statistica

Si accenna infine al *residuo bellico* delle sanzioni comminate per omissioni ed inesattezze nella segnalazione delle informazioni *di natura statistica*: se all'alba del 1993 nessuno riusciva a capire per quali motivazioni esse fossero state introdotte, a maggiore ragione nessuno riesce a capacitarsi delle ragioni per cui, nonostante la *rivoluzione legislativa* intervenuta, atta a mitigare a tutto campo le sanzioni amministrative, non solo non le si sia fatte sparire, ma si sia anzi provveduto ad aggravarle, togliendo le esimenti, precedentemente previste per i casi in cui i dati fossero scarsamente significativi.

Alla luce di quanto prevedono gli articoli 34 e 35 del DL 41/1995, le sanzioni variano in relazione al fatto che il soggetto sia persona fisica, ovvero società, e che provveda a regolarizzare o meno le omissioni nei termini fissati dall'Ufficio:

	Persone fisiche	Società
Regolarizzazione entro i termini	euro 103 – euro 1.033	euro 258 – euro 2.582
Regolarizzazione oltre i termini	euro 206 – euro 2.065	euro 516 – euro 5.164
Mancata regolarizzazione	euro 206 – euro 2.065	euro 516 – euro 5.164

A parziale *consolazione* dei contribuenti, si deve evidenziare come in taluni casi le violazioni siano talmente irrilevanti, da potersi avvalere di quanto dispone il terzo comma dell'articolo 10 L 212/2000 (*Statuto dei diritti del contribuente*): *le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito d'imposta.*

Come precisa la CM 77/2001, condizione di fondamentale rilievo, a tale riguardo, è che *la violazione commessa non abbia determinato alcun pregiudizio all'esercizio dell'azione di controllo.*



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

VARIE

Le prestazioni di servizi che si considerano **accessorie**, in applicazione dell'articolo 12 Dpr 633/1972, non devono essere dichiarate autonomamente, come prestazioni di servizi, ma il loro valore deve essere incluso nell'operazione di compravendita dei beni cui si riferiscono:

- ad esempio, in merito alla prestazione di un servizio di trasporto di beni, effettuato tra soggetti passivi di due Paesi comunitari distinti, la risposta 18 della CM 36/E/2010 spiega che *occorre verificare come la prestazione di trasporto venga addebitata al cliente finale. Se si tratta di una prestazione accessoria a una vendita di beni, di cui all'articolo 12 Dpr 633/1972, l'operazione complessiva dovrà essere evidenziata solo negli elenchi Intrastat relativi ai beni. Diversamente, la prestazione di trasporto andrà indicata nei modelli riepilogativi relativi ai servizi.*
- analizzando il caso di un'azienda produttrice di sedie, che riceve dai propri clienti comunitari il tessuto per il rivestimento delle stesse, per vendere successivamente il prodotto finito ai medesimi clienti, ed emette una fattura nella quale è addebitato anche il trasporto, la risposta 30 della CM 36/E/2010 spiega che *l'azienda realizza una cessione di beni e, pertanto, deve compilare il relativo modello, in cui deve inserire, in applicazione del criterio dell'accessorietà le spese di lavorazione del tessuto e le spese di trasporto addebitate al cliente comunitario.*

Le cessioni di **campioni gratuiti** non costituiscono cessioni intracomunitarie, in quanto prive del requisito dell'onerosità e, conseguentemente, non devono essere riepilogate negli elenchi Intrastat. Tuttavia, nel caso in cui al cliente vengano addebitate le spese di trasporto dei campioni gratuiti, queste assumono autonoma rilevanza, quale corrispettivo della prestazione di trasporto. CM 43/E/2010.

La circolare 36/E/2010 precisa che *non è obbligo del contribuente dichiarare le prestazioni di servizi rese per le quali non è dovuta l'imposta nello Stato membro in cui è stabilito il committente, né quelle ricevute da un operatore residente da parte di un prestatore comunitario per le quali non è dovuta l'imposta in Italia.*

(Art. 50 DL 331/1993 c. 6).

La CM 43/E/2010 Per gli acquisti intracomunitari di servizi l'applicazione della regola è relativamente agevole: *il committente stabilito in Italia deve fare riferimento alla normativa domestica che contempla il regime di non imponibilità o il regime di esenzione. Se la prestazione di servizio acquistata è assoggettata a uno di tali regimi, il committente italiano non include la stessa nell'elenco riepilogativo dei servizi ricevuti.*

Più complicata è l'applicazione della regola per le prestazioni di servizi intracomunitari rese da soggetti italiani, in quanto entra in gioco la normativa dello Stato membro di residenza del committente.

La circolare premette che *nell'ipotesi in cui il committente della prestazione sia stabilito in altro Stato membro, il prestatore italiano ha l'onere di accertare che la prestazione resa sia esente o non imponibile nel Paese del committente,*

IT1 – operatore minimo che ha un cliente comunitario

IT1 non effettua una cessione intracomunitaria, ma un'operazione interna, nella quale l'Iva non viene evidenziata in fattura (i contribuenti soggetti al regime dei minimi non addebitano l'Iva a titolo di rivalsa, ai sensi del comma 100 dell'articolo 1 legge 244/2007).

IT1 non compila l'elenco riepilogativo delle cessioni intracomunitarie di beni, o delle prestazioni di servizi rese.



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

IT2 – operatore minimo che ha un fornitore comunitario

IT2 effettua l'acquisto intracomunitario, di beni o di servizi, integra la fattura ricevuta dal cedente estero con l'indicazione dell'aliquota e dell'imposta, non esercita il diritto di detrazione e compila l'elenco riepilogativo degli acquisti intracomunitari. IT2 risulta infatti debitore dell'imposta nel territorio dello Stato, in relazione agli acquisti intracomunitari effettuati (articolo 1, comma 100, legge 244/2007), e deve porre in essere i conseguenti adempimenti (articolo 7, comma 1, lettera d) DM 2 gennaio 2008).

Il titolare di una ditta individuale fa un viaggio di lavoro in Francia. Acquista il biglietto del treno via Internet e poi, giunto sul luogo, pranza al ristorante richiedendo fattura. Si tratta di servizi di trasporto e ristorazione, rientranti entrambi nelle disposizioni dell'articolo **7-quater** del Dpr 633/1972, come tali esclusi dall'obbligo di rilevazione negli elenchi riepilogativi.

CASI PARTICOLARI

1) Operatore italiano vende merce ad un cliente polacco e consegna i beni direttamente al destinatario finale svizzero

Il caso prospettato non si configura quale cessione intracomunitaria in quanto le merci non si spostano in un ambito comunitario ma vengono spedite in territorio extra-Cee.

Il cedente italiano (i) Realizza una cessione all'esportazione per la quale è tenuto ad emettere fattura "non imponibile iva a norma dell'art.8, 1 comma, lettera a, del DPR 633/72", nei confronti del cliente polacco, a condizione che il trasporto fuori dal territorio comunitario venga "curato" dal cedente italiano; (ii) a fronte di tale cessione il cedente italiano dovrà tornare in possesso dell'esemplare n.3 della bolletta doganale riportante il "visto uscire" apposto sul retro da parte della Dogana. (iii) Non realizzandosi alcuna operazione intracomunitaria l'operazione non deve essere oggetto di dichiarazione nei modelli intrastat.

2) Operatore italiano acquista merce da fornitore svizzero e rivende i prodotti a cliente finale polacco dando istruzioni al proprio fornitore di consegnare le merci direttamente al proprio cliente polacco

L'operatore italiano: (i) realizza un acquisto ed una cessione di beni posti sul territorio extracomunitario. (ii) la fattura passiva di acquisto dalla Svizzera verrà pertanto registrata "fuori campo iva art.7 bis DPR 633/72"; (iii) la fattura attiva nei confronti del cliente finale polacco verrà emessa "fuori campo iva art.7, bis, DPR 633/72. (iiii) non realizzandosi alcuna operazione intracomunitaria l'operazione non dovrà essere dichiarata nei modelli intrastat.

3) Operatore italiano acquista merci da fornitore svizzero e riceve i prodotti direttamente dalla Polonia

L'acquirente italiano Alfa srl acquista merce dal proprio fornitore svizzero Smith e riceve le merci direttamente dalla Polonia dal fornitore Boniek (PL) di Smith (CH).

Il cessionario italiano Alfa srl: in assenza della nomina di un rappresentante fiscale l'operatore italiano riceverà la fattura passiva del fornitore svizzero presumibilmente senza esposizione di alcuna IVA. Al fine di assolvere l'imposta sul territorio nazionale la Beta srl dovrà emettere autofattura ex art.17, 3 comma, DPR 633/72; (ii) naturalmente non realizzandosi alcuna operazione intracomunitaria l'operazione non deve essere oggetto di dichiarazione nei modelli intrastat; (iii) NB: l'operazione difficilmente realizzabile. Infatti la società polacca deve fattura in Svizzera con esposizione della propria iva e l'operatore Smith (Ch) resterebbe gravato dell'imposta e costretto a recuperarla nel valore fatturato alla Alfa srl .

Soluzioni: nomina rappresentante fiscale in Polonia da parte di Smith (CH).



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

Principali adempimenti a cura della del cessionario italiano ALFA srl: (i) realizza un acquisto intracomunitario per il quale è tenuto ad integrare con l'iva, art.46 e 47 DL 331/93, la fattura passiva ricevuta dal rappresentante fiscale polacco del proprio fornitore svizzero (sulla quale dovrà essere evidenziato che la Alfa srl è il debitore dell'imposta); (ii) compila il modello riepilogativo degli acquisti intracomunitari (Intra 2 bis). Vedi esempio n. 9.

LAVORAZIONI INTRACOMUNITARIE

Generalmente le lavorazioni intracomunitarie causano due distinte rilevazioni nei modelli Intra: nella sezione relativa ai beni verrà indicata la movimentazione della merce, oggetto di lavorazione, mentre l'addebito della prestazione sarà oggetto di rilevazione nella sezione relativa ai servizi intracomunitari).

4) Operatore italiano invia merce ad operatore polacco per sottoporla ad un processo di lavorazione a titolo oneroso al termine del quale i prodotti sono destinati a rientrare in Italia

Il Committente italiano Beta srl: (i) annota in apposito registro previsto dall'art.50, comma 5, DL331/93 l'invio dei beni in conto lavorazione; (ii) emette documento di trasporto di cui al DPR 14.08.96 n.472 (DDT) evidenziante la causale non traslativa della proprietà (conto lavoro); (iii) compila il modello riepilogativo delle cessioni intracomunitarie, ai soli fini statistici, limitatamente all'ipotesi in cui la cadenza di presentazione dell'elenco risulti essere mensile (gli operatori trimestrali risultano esonerati dal fornire i dati statistici) (vedi allegato esempio n. 10).

5) Reso merce lavorata e relativo addebito per la prestazione di lavorazione da parte dell'operatore polacco.

Adempimenti a cura del committente Beta srl: (i) Integra e registra con iva nei registri Cee la fattura ricevuta dal prestatore Boniek Polonia o in alternativa assolve l'imposta con emissione di autofattura art.17 DPR 633/72), emessa senza esposizione dell'iva, per la lavorazione effettuata. (ii) Scarica il registro di cui all'art.50, comma 5, DL 331/93. (iii) Compila il modello riepilogativo degli acquisti intracomunitari, ai soli fini statistici, limitatamente all'ipotesi in cui la cadenza di presentazione dell'elenco risulti essere mensile (gli operatori annuali risultano esonerati dal fornire i dati statistici). (iiii) Compila il modello intra 2 quater per rilevare la prestazione di servizi ricevuta per la lavorazione del prestatore polacco. Vedi esempio n. 11

6) Invio merce per lavorazioni intracomunitarie gratuite

Adempimenti a cura del committente Beta srl: (i) annota in apposito registro previsto dall'art. 50, comma 5, DL331/93 l'invio dei beni in conto lavorazione; (ii) emette documento di trasporto di cui al DPR 14.08.96 n.472 (DDT) evidenziante la causale non traslativa della proprietà (conto lavoro); (iii) nessuna rilevazione nei modelli intrastat si rende necessaria in quanto trattasi di operazione a titolo gratuito.

7) Operatore italiano riceve merce da parte dell'operatore polacco al termine del processo di lavorazione

Adempimenti a cura del committente Beta srl: (i) l'operatore polacco Boniek non emetterà alcun addebito nei confronti della Beta srl per la prestazione resa in quanto a titolo gratuito; (ii) Darà scarico al registro di cui all'articolo 50, comma 5, DL331/93. (iii) Non si rende necessaria alcuna compilazione del modello intrastat in quanto la prestazione è a titolo gratuito.



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

8) Operatore italiano riceve merci da un operatore polacco per sottoporle ad un processo lavorativo a titolo oneroso. Al termine della lavorazione le merci verranno rispedite in Polonia

Adempimenti a cura del committente Beta srl: (i) annota in apposito registro previsto dall'art.50, comma 5, DL331/93 i beni ricevuti in conto lavorazione; (ii) compila il modello riepilogativo degli acquisti intracomunitari ai soli fini statistici limitatamente all'ipotesi in cui la cadenza di presentazione dell'elenco risulti essere mensile (gli operatori trimestrali risultano esonerati dal fornire i dati statistici). Vedi esempio n. 12

9) Operatore italiano rispedisce in Polonia le merci al termine del processo lavorativo cui i beni sono stati sottoposti ed emette la fattura per le proprie competenze

Adempimenti a cura del committente Beta srl: (i) annota in apposito registro previsto dall'art.50, comma 5, DL331/93 l'invio dei beni in Polonia al termine del conto lavorazione; (ii) emette fattura, per la prestazione di conto lavoro effettuata, fuori campo iva art. 7 ter DPR 633/72; (iii) compila il modello riepilogativo delle cessioni intracomunitarie ai soli fini statistici limitatamente all'ipotesi in cui la cadenza di presentazione dell'elenco risulti essere mensile come segue (gli operatori trimestrali ed annuali sono esonerati dal fornire i dati statistici); (iv) compila il modello intra 1 quater per rilevare la prestazione di servizi effettuata. Vedi esempio n. 12

TRIANGOLAZIONE CON LAVORAZIONE

9) Operatore nazionale IT1 vende un macchinario a soggetto polacco (PL) e consegna per conto del proprio cliente PL il bene ad altro soggetto nazionale IT2 per la lavorazione al termine della quale quest'ultimo invierà i beni a PL

Adempimenti a cura del committente Beta srl (IT1) (cedente italiano): (i) realizza una cessione intracomunitaria non imponibile iva art. 41, comma 1, lettera a, legge 427/93 per la quale emette fattura nei confronti del cliente polacco Boniek; (ii) emette, per evidenziare la natura del rapporto il documento di trasporto di cui al DPR 14.08.96 n.472 per la consegna dei beni alla ditta italiana prestatrice della lavorazione IT2 Alfa Spa indicando la causale del trasporto (lavorazione per conto Boniek Polonia); (iii) deve munirsi della prova dell'effettiva uscita dei beni dal territorio nazionale (copia del documento di trasporto internazionale emesso dalla IT2 Alfa Spa al termine della lavorazione); (iv) compila il modello riepilogativo delle cessioni intracomunitarie, ai soli fini fiscali.

Adempimenti a cura di Alfa Spa (prestatrice della lavorazione): (i) riporta in apposito registro di cui all'articolo 50 della DL331/93 i beni ricevuti dal cliente Beta srl; (ii) emette fattura per la lavorazione nei confronti del committente polacco Boniek senza applicazione dell'imposta fuori campo iva art. 7 ter DPR 633/72; (iii) è tenuto a cooperare con il cliente Beta srl al fine di consentire a quest'ultimo di dimostrare l'uscita delle merci dal territorio dello Stato (fornirà copia del documento internazionale di trasporto che verrà emesso per la spedizione delle merci); (iv) compila l'elenco riepilogativo delle cessioni intracomunitarie (intra 1 bis), solo ai fini statistici limitatamente all'ipotesi di presentazione mensile (gli operatori trimestrali ed annuali risultano esonerati dal fornire i dati statistici); (v) compila l'intra 1 quater per rilevare la prestazione di servizio effettuata .



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

10) Operatore nazionale IT acquista un macchinario da soggetto polacco PL1 con incarico a questi di consegnarlo per la successiva lavorazione ad altro soggetto polacco PL2 il quale al termine della lavorazione ne cura l'invio in Italia al committente nazionale.

Adempimenti a cura della Beta srl: (i) realizza un acquisto intracomunitario per il quale integra e registra, ai sensi degli articoli 46 e 47, della DL331/93, la fattura ricevuta senza addebito d'imposta dal fornitore polacco. (ii) Integra la fattura passiva ricevuta dal secondo operatore polacco per la lavorazione. (iii) Compila l'elenco riepilogativo degli acquisti intracomunitari, ai soli fini fiscali, per l'acquisto da Boniek Polonia come segue:

- Compila l'elenco riepilogativo degli acquisti intracomunitari, ai soli fini statistici, per rilevare la lavorazione effettuata dal secondo operatore di Varsavia (Polonia)
- Compila l'intra 2 quater per rilevare la prestazione di servizio ricevuta.

11) Operatore nazionale IT1 riceve un macchinario da soggetto polacco PL per lavorazione con incarico da parte di questi di inviare il bene per ulteriore trasformazione ad altro soggetto nazionale IT2 al termine della quale quest'ultimo invierà il macchinario in Polonia a PL

Adempimenti a cura della ditta IT1 Beta srl: (i) annota in apposito registro delle lavorazioni, previsto dall'art.50, comma 5, DL331/93 i beni ricevuti dal committente polacco Boniek; (ii) compila l'elenco riepilogativo degli acquisti intracomunitari, ai soli fini statistici, limitatamente all'ipotesi di presentazione mensile (gli operatori annuali risultano esonerati dal fornire i dati statistici); (iii) emette fattura di conto lavorazione nei confronti del committente polacco Boniek fuori campo iva art.7 ter DPR 633/72; (iii) emette, per la consegna dei beni, alla ditta IT2 ALFA Spa, il documento di trasporto (DDT) di cui al DPR 14.08.96 n.472 indicando la causale di conto lavoro (non traslativa della proprietà); (iv) deve ottenere dalla IT2 ALFA Spa la prova che le merci sono state spedite in Polonia (copia documento di trasporto internazionale); (v) compila il modello intra 1 quater per rilevare la prestazione di servizi effettuata.

Principali adempimenti a cura della ditta IT2 Alfa spa: (i) annota in apposito registro i beni ricevuti dalla Beta srl per conto del committente polacco Bonek; (ii) emette fattura per la lavorazione nei confronti del committente polacco Boniek fuori campo iva art.7 ter DPR 633/72; (iii) consegna alla Beta srl il documento che comprova l'avvenuta consegna delle merci in Polonia (copia del documento di trasporto internazionale); (iv) compila l'elenco riepilogativo delle cessioni intracomunitarie, ai soli fini statistici, limitatamente all'ipotesi di compilazione mensile (i trimestrali e gli annuali risultano esonerati dal fornire i dati statistici); (v) compila il modello intra 1 quater per la prestazione di lavorazione effettuata.

INTERMEDIAZIONE SU BENI MOBILI

12) INTERMEDIARIO CEE – Operazione intermediata in Italia o CEE

Un intermediario tedesco (soggetto passivo stabilito in Germania) Voeller gmbh, emette fattura Euro 1.000 nei confronti di un soggetto passivo d'imposta stabilito in Italia (Beta srl) per aver procacciato un affare in Germania (o indifferentemente in Italia).

La ditta Beta srl integra con iva la fattura passiva ricevuta dalla Voeller gmbh e compila il modello intra 2 quater avendo cura di indicare:

Modalità di erogazione: I - Istantanea .

Modalità incasso: B – Bonifico.



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

13) INTERMEDIARIO CEE - Operazione intermediata fuori da UE - cessione esportazione

Un intermediario (soggetto passivo stabilito in Germania) Voeller gmbh emette fattura Euro 1.000 nei confronti di un soggetto passivo d'imposta stabilito in Italia (Beta srl) per aver procacciato un affare in Svizzera con merce che viene inoltrata in tale Paese dall'Italia.

La ditta Beta srl integra la fattura passiva ricevuta dalla Voeller gmbh (attribuendo il numero di protocollo iva vendita 100 del 31.06.16) come non imponibile iva art.9 (senza dunque esporre l'imposta) e non dovrà compilare il modello intra 2 quater in quanto in fase di registrazione non è stata esposta l'imposta. Vedi esempio n. 13

14) INTERMEDIARIO EXTRA CEE - Operazione intermediata in Italia o CEE

Un intermediario Americano Billy Co. emette fattura Euro 1.000 nei confronti di un soggetto passivo d'imposta stabilito in Italia (Beta srl) per aver procacciato un affare in Germania (o indifferentemente in Italia).

La ditta Beta srl emette autofattura ai sensi dell'articolo 17 DPR 633/72 per assolvere l'imposta sulla fattura passiva ricevuta dalla Billy (attribuendo il numero di protocollo iva vendita 100 del 31.05.16) e non deve compilare il modello intra 2 quater in quanto il prestatore del servizi è un soggetto extracomunitario.

TRASPORTI

15) Trasportatore: Cee - Committente: Italia

Trasporto: intracomunitario (luogo di partenza ed arrivo due differenti Paesi della UE)

Un vettore tedesco (soggetto passivo stabilito in Germania) Voeller gmbh, emette fattura nei confronti di un soggetto passivo d'imposta stabilito in Italia (Beta srl) per aver effettuato un trasporto dall'Italia alla Germania.

La Beta srl integra con iva la fattura passiva ricevuta dalla Voeller gmbh (attribuendo il numero di protocollo iva vendita 100 del 31.05.16) e compila il modello intra 2 quater avendo cura di indicare che trattasi di prestazione erogata in un'unica soluzione (in quanto il rapporto non è continuativo), che il pagamento è avvenuto con bonifico bancario, e che il corrispettivo verrà pagato in Germania (dove risiede il conto corrente della ditta Voeller).

16) Trasportatore: Cee - Committente: Italia

Trasporto: internazionale (esportazione, transito, temporanea importazione, importazione definitiva) No INTRA.

Un vettore tedesco (soggetto passivo stabilito in Germania) Voeller gmbh, emette fattura nei confronti di un soggetto passivo d'imposta stabilito in Italia (Beta srl) per aver effettuato un trasporto dall'Italia alla Svizzera.

La ditta Beta srl integra la fattura passiva ricevuta dalla Voeller gmbh come non imponibile iva ai sensi dell'articolo 9 DPR 633/72 e non dovrà pertanto compilare il modello intra 2 quater in quanto la registrazione della fattura passiva non ha comportato l'esposizione dell'imposta.

17) Trasportatore: Cee - Committente: Italia / Trasporto: nazionale

Un vettore tedesco (soggetto passivo stabilito in Germania) Voeller gmbh, emette fattura nei confronti di un soggetto passivo d'imposta stabilito in Italia (Beta srl) per aver effettuato un trasporto da Milano a Como.



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

La Beta srl integra con iva la fattura passiva ricevuta dalla Voeller gmbh e compila il modello intra 2 quater avendo cura di indicare che trattasi di prestazione erogata in un'unica soluzione (in quanto il rapporto non è continuativo), che il pagamento è avvenuto con bonifico bancario, e che il corrispettivo verrà pagato in Germania (dove risiede il conto corrente della ditta Voeller).

18) Trasportatore: ExtraCee - Committente: Italia / Trasporto: nazionale

Trasporto intracomunitario

Un vettore svizzero, emette fattura nei confronti di un soggetto passivo d'imposta stabilito in Italia (Beta srl) per aver effettuato un trasporto da Milano a Como.

La ditta Beta srl emette autofattura per assolvere l'iva relativamente fattura passiva ricevuta dal vettore svizzero e non compila il modello intra 2 quater in quanto il prestatore è un soggetto passivo di imposta stabilito in territorio extra-UE.

INSTALLAZIONE IMPIANTI CON MONTAGGIO A CURA DEL FORNITORE

Le forniture di beni con installazione o montaggio a cura del fornitore o da terzi per suo conto presentano profili IVA particolari se la consegna del bene installato o montato avviene in altro Paese, UE o extra-UE.

ITALIANO che effettua una cessione intracomunitaria

Viene analizzata l'ipotesi in cui un fornitore comunitario non si limiti ad inviare i beni in un altro Stato membro, ma proceda in tale Stato anche ad installazione, montaggio o assemblaggio di tali beni, per conto del cliente. Tali forniture sono considerate cessioni anche se facenti parte di un contratto d'appalto che è un servizio ex art. 3, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972 (C.M. 23 febbraio 1994, n. 13-VII-15-464)

Gli adempimenti in ITALIA

Il contribuente ITALIANO emette una fattura di cessione intracomunitaria ai sensi dell'articolo 41 comma 1 lettera c), indicando "fattura emessa per beni da installare a nostra cura presso di Voi".

ITALIANO dichiara l'operazione nel modello Intra-1 bis, alla luce delle indicazioni fornite dalla CM 13/1994: si noti che in questo caso si ha una eccezione alla regola generale, in quanto ad una cessione intracomunitaria da parte del fornitore *non corrisponde* un acquisto intracomunitario nello Stato membro di arrivo della merce.

Gli adempimenti di ITALIANO nel territorio UE (Francia)

In Francia ITALIANO può essere organizzato in due modi:

- a) non avere un rappresentante fiscale francese: tale opzione è consentita solo nel caso in cui il proprio cliente FR sia un soggetto identificato a fini Iva in Francia, per cui possa integrare la fattura relativa all'intera operazione, con una procedura analoga a quella di cui al nostro articolo 17 Dpr 633/1972
- b) avere un rappresentante fiscale francese: tale opzione, che è obbligatoria nel caso in cui il cliente francese sia un privato, può essere esercitata anche nel caso in cui il cliente sia un soggetto con partita Iva. In entrambi i casi il rappresentante fiscale francese di ITALIANO addebiterà l'operazione con l'aggiunta dell'Iva locale, considerando a tutti gli effetti l'operazione come effettuata in territorio francese.



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

L'opzione b) è l'unica che permette ad ITALIANO di recuperare l'Iva, che dovesse eventualmente sostenere nel Paese in cui procede al montaggio: tale aspetto è particolarmente rilevante nel caso in cui ITALIANO dovesse affidare l'esecuzione dei servizi di montaggio a terzi residenti in tale Paese, che devono fatturare le prestazioni aggiungendovi l'imposta.

In assenza di rappresentante fiscale, ITALIANO non può richiedere il rimborso per l'Iva eventualmente addebitatagli nel Paese in cui avviene il montaggio: in particolare, non è applicabile la procedura di rimborso prevista per i soggetti che non hanno effettuato operazioni nell'ambito di un determinato Stato, perché ITALIANO ha nel caso in oggetto effettuato un'operazione attiva nel territorio in cui avviene il montaggio. Vedi esempio n. 14

ITALIANO è il cliente

La ricezione da parte del cliente, in altro Stato membro, dei beni che verranno montati dal suo fornitore: il comma 5 lettera b) dell'articolo 38 DL 331/1993 prevede che *non* costituisce acquisto intracomunitario "l'introduzione nel territorio dello Stato, in esecuzione di una cessione, di beni destinati ad essere ivi installati, montati o assiemati dal fornitore o per suo conto".

In questo caso l'operazione si può scindere in due fasi:

- la prima relativa all'arrivo della merce dalla Francia: come precisato dalla CM 13/1994, ITALIANO è tenuto a compilare, ai soli fini statistici, l'elenco riepilogativo degli acquisti (modello INTRA-2 bis).
- la seconda quando accade in territorio italiano: le caratteristiche dell'operazione in territorio italiano variano in funzione del fatto che il fornitore comunitario FR (i) abbia un rappresentante fiscale italiano → questi fatturerà l'intera prestazione, inclusiva di merce e del servizio, con l'aggiunta dell'Iva italiana; (ii) non abbia un rappresentante fiscale italiano → ricevuta dal fornitore francese, senza applicazione di Iva francese o italiana, ITALIANO dovrà procedere ad integrazione ai sensi dell'articolo 17, comma 3 DPR 633/72.

Per l'inclusione dell'operazione negli elenchi Intra, come precisato dalla CM 13/1994, ITALIANO è tenuto a compilare, ai soli fini statistici, l'elenco riepilogativo degli acquisti (modello INTRA-2 bis).

Gli adempimenti in territorio italiano:

Le caratteristiche dell'operazione in territorio italiano variano in funzione del fatto che il fornitore comunitario FR: (i) abbia un rappresentante fiscale italiano: questi fatturerà l'intera prestazione, inclusiva di merce e del servizio, con l'aggiunta dell'Iva italiana; (ii) non abbia un rappresentante fiscale italiano: ricevuta da FR la fattura di 50.000, senza applicazione di Iva francese o italiana, ITALIANO dovrà procedere ad integrazione ai sensi dell'articolo 17, comma 3 DPR 633/72.

Lo Studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti

Studio Commercialista Associato Contrino